SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 settembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 agosto 2017.

Nomina del prefetto dott.ssa Iolanda Rolli a Commissario straordinario di Governo per il superamento delle situazioni di particolare degrado per l'area del Comune di Manfredonia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190»;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e, in particolare, l'art. 16, comma 1, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere istituiti uno o più commissari straordinari del Governo, nominati tra i prefetti, anche in quiescenza, al fine di superare situazioni di particolare degrado, nelle aree dei Comuni di Manfredonia (Foggia), San Ferdinando (Reggio Calabria) e Castel Volturno (Caserta), caratterizzate da una massiva concentrazione di cittadini stranieri e che ai commissari non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati, e gli eventuali rimborsi spese sono posti a carico dei bilanci delle amministrazioni competenti;

Visto l'art. 16, comma 2 del citato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, concernente i compiti attribuiti ai commissari straordinari del Governo nonché le risorse disponibili nei bilanci delle amministrazioni interessate, le dotazioni di mezzi e personale a supporto dei commissari stessi, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

Visto, altresì, l'art. 16, comma 3 del menzionato decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, secondo cui l'attuazione dell'attività dei commissari straordinari del Governo, indicata ai citati commi 1 e 2 del medesimo articolo, è effettuata nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle amministrazioni competenti;

Vista la nota dell'8 agosto 2017, con la quale il Ministro dell'interno propone di procedere alla nomina del prefetto dott.ssa Iolanda Rolli a Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia (Foggia);

Visto il *curriculum vitae* del prefetto dott.ssa Iolanda Rolli dal quale risulta che la stessa è in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alla esperienza maturata;

Vista la dichiarazione resa dal prefetto dott.ssa Iolanda Rolli in ordine all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla nomina del prefetto dott.ssa Iolanda Rolli in qualità di Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia (Foggia);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

1. Il prefetto dott.ssa Iolanda Rolli è nominata Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia (Foggia), per il superamento delle situazioni di particolare degrado di quell'area caratterizzata da una massiva concentrazione di cittadini stranieri. L'incarico ha la durata di un anno a decorrere dal 21 agosto 2017 ed è rinnovabile.

2. Il prefetto dott.ssa Iolanda Rolli, in qualità di Commissario straordinario del Governo per l'area del Comune di Manfredonia (Foggia) svolge i compiti di cui all'art. 16, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.

3. Per lo svolgimento dell'incarico non spettano compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Con successivo decreto, sono individuate le dotazioni di mezzi e personale a supporto del Commissario straordinario del Governo. Al fine di consentire l'immediata operatività del Commissario, gli eventuali rimborsi delle spese sostenute sono anticipati dal Ministero dell'interno e successivamente restituiti allo stesso Ministero dalle amministrazioni competenti presso le quali il Commissario svolge l'attività, secondo le previsioni e le modalità stabilite dal decreto di cui al periodo precedente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2017

p. Il Presidente
del Consiglio dei ministri
La Sottosegretaria di Stato
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2017
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 1823

17A06566

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 settembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 0,10%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022, dodicesima e tredicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.612 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 18 maggio, 22 luglio e 23 novembre 2016, nonché 21 febbraio, 19 aprile e 23 giugno 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime undici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una dodicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una dodicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un

importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dello 0,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 novembre ed il 15 maggio di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 settembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,25% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della tredicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 settembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 136 giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 settembre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dello 0,10% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2017 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2022 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06612

DECRETO 25 settembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019, nona e decima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.612 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 24 maggio, 23 giugno, 24 luglio e 24 agosto 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime otto *tranche* dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una nona *tranche* dei predetti CTZ;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una nona tranche di CTZ con godimento 30 maggio 2017 e scadenza 30 maggio 2019. L'emissione della predetta *tranche* viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 settembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016; sono accettate eventuali offerte a prezzi superiori alla pari.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della decima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 settembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2017, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 settembre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

Art. 6.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2019, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parla-

mentare 21.2), per l'importo determinato dal netto ricavo delle singole *tranche* o, nel caso di *tranche* con prezzo di emissione superiore alla pari, dall'ammontare nominale, nonché al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 21.1) dello stato di previsione per l'anno finanziario 2019 per l'importo pari alla somma delle differenze positive fra l'ammontare nominale e il netto ricavo di ciascuna *tranche*.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06613

DECRETO 25 settembre 2017.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,25%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, quattordicesima e quindicesima *tranche*.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 108152 del 22 dicembre 2016, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2017 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto n. 108834 del 28 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2017, con il quale si è provveduto ad integrare il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 («decreto di massima»), con riguardo agli articoli 10 e 12 relativi alla disciplina delle *tranche* supplementari dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ai dieci anni;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, così come modificato dal decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito in legge 17 febbraio 2017, n. 15;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 21 settembre 2017 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 52.612 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 7 ottobre e 23 novembre 2015, 22 febbraio, 24 giugno e 23 settembre 2016, nonché 23 gennaio e 19 aprile 2017, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tredici *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della *tranche* predetta, viene disposta l'emissione della dodicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 0,10% indicizzati all'Indice Eurostat, con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2016, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quattordicesima *tranche* dei buoni del Tesoro poliennali 1,25% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP€i»), con godimento 15 settembre 2015 e scadenza 15 settembre 2032. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP€i con godimento 15 maggio 2016 e scadenza 15 maggio 2022 indicizzati all'Indice Eurostat, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,25%, pagabile in due semestralità posticipate il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, potranno essere effettuate operazioni di «*coupon stripping*».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, con particolare riguardo agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla *tranche* di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11,00 del giorno 26 settembre 2017, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 6 ottobre 2016, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quindicesima *tranche* dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 6 ottobre 2016.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 settembre 2017.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 settembre 2017, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per tredici giorni. A tal fine la Banca d'Italia provvederà ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 28 settembre 2017 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'1,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2018 al 2032, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 21.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 21.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

17A06614

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 luglio 2017.

Modifica del decreto n. 134/Ric. del 5 maggio 2010, già rettificato con decreto n. 2069/Ric. del 16 giugno 2014, relativo al progetto DM29014. (Decreto n. 1675/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE
E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 2003, n. 90402, del Ministro dell'economia e finanze d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «L. n. 311/04»), recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito «CDP S.p.A.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro;

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» (convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo (pari a 1.800 milioni di euro) al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica;

Visto il decreto direttoriale n. 1621 del 18 luglio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2005, recante «Invito alla presentazione di idee progettuali relativamente ai Grandi progetti strategici previsti dal PNR 2005/2007»;

Visto il decreto direttoriale n. 242/Ric. del 9 febbraio 2006, con il quale sono state approvate le valutazioni sulle idee progettuali;

Visto il decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, con il quale i soggetti proponenti le idee progettuali, approvate con il predetto decreto direttoriale n. 242/Ric., sono stati invitati a presentare i progetti esecutivi;

Visti i progetti esecutivi pervenuti;

Visto il decreto interministeriale MIUR/MEF dell'8 marzo 2006, n. 433/Ric. ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto, commi 11, 12 e 13;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870-874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale», ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01» e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e ss.mm.ii;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica. Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare, l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e ss.mm.ii;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Visto il decreto del capo Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del MIUR del 27 marzo 2017, prot. n. 631;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e ss.mm.ii;

Vista la domanda di agevolazione con codice identificativo DM29014, presentata in data 30 marzo 2006, a fronte del decreto direttoriale n. 449/Ric. del 10 marzo 2006, da Telespazio S.p.A., Galileo Avionica S.p.A., Elsag S.p.A., Selex Communications S.p.A., Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari SpA, Consorzio Train - Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo di Tecnologie per il Trasporto Innovativo, afferente al settore 10 e dal titolo «Safer - Sicurezza attiva FERroviaria» e con attività di ricerca da realizzarsi con costi inferiori al 75% nelle aree sottoutilizzate;

Visto il decreto direttoriale n. 365/Ric. del 13 marzo 2007 con il quale, tra l'altro, è stato ammesso provvisoriamente alle agevolazioni il progetto DM29014;

Visto il decreto direttoriale n. 534/Ric. del 12 maggio 2008, con il quale sono state apportate specifiche modifiche a quanto disposto con decreto n. 365/Ric. del 13 marzo 2007, riguardanti in particolare il cambio di localizzazione dei costi del progetto da Nord a Sud ed il subentro nella titolarità del progetto della Elsag Datamat S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione della Datamat S.p.A., della Elsag Domino S.p.A. e della Keybac S.p.A. nella Elsag S.p.A., e del successivo cambiamento di denominazione sociale di quest'ultima in Elsag Datamat S.p.A.;

Visto il decreto direttoriale n. 1456/Ric. del 18 dicembre 2008, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche a quanto disposto con decreto direttoriale n. 365/Ric. del 13 marzo 2007, così come rettificato con decreto direttoriale n. 534/Ric. del 12 maggio 2008, riguardanti, in particolare, l'incremento della misura dell'intervento nella forma del contributo nella spesa per il finanziamento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, con conseguente rideterminazione degli interventi nella forma del credito agevolato e del credito ordinario;

Visto il decreto direttoriale n. 134/Ric. del 5 maggio 2010 con il quale è stato ammesso in via definitiva alle agevolazioni il progetto DM 29014, i cui soggetti beneficiari risultano Ansaldo STS S.p.A. (già Ansaldo Trasporti - Sistemi Ferroviari S.p.A.), Consorzio Train - Consorzio per la ricerca e lo sviluppo di tecnologie per il trasporto innovativo, Selex Galileo S.p.A., Telespazio S.p.A., Elsag Datamat S.p.A. e Selex Communications S.p.A., per un costo complessivo di euro 10.704.929,00, di cui euro 5.272.874,00 nella forma di contributo nella spesa sugli stanziamenti del FAR destinati alla aree depresse per l'esercizio 2006, euro 4.888.850,00 nella forma di credito agevolato sugli stanziamenti del fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti nella ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti ed euro 543.206,00 nella forma di credito ordinario;

Visto il decreto direttoriale n. 2069/Ric. del 16 giugno 2014, con il quale sono state apportate specifiche variazioni al decreto direttoriale n. 134/Ric. del 5 maggio 2010 di ammissione «in via definitiva» in particolare:

variazione della titolarità del progetto in capo a Selex ES S.p.A., a seguito della fusione per incorporazione della società Selex Galileo S.p.A. e Selex Elsag S.p.A. nella Selex ES S.p.A. con conseguente presa in carico dei relativi costi;

fruizione della sola agevolazione nella forma di contributo nella spesa per Ansaldo STS S.p.A., Consorzio Train S.p.A., Telespazio S.p.A. e Selex ES S.p.A.;

variazione della durata del progetto da 36 mesi a 60 mesi.

Vista la nota dell'8 marzo 2016, prot. MIUR n. 4536 del 9 marzo 2016, con cui Finmeccanica S.p.A. ha richiesto il subentro in tutte le operazioni precedentemente in capo alle società Augustawestland S.p.A., Alenia Aermacchi S.p.A., Selex ES S.p.A., OTO Melara S.p.A. e Whitehead Sistemi Subacquei S.p.A., tra le quali è ricompreso il progetto DM 29014.

Vista la nota MIUR del 9 marzo 2016, prot. n. 4553, con cui sono stati incaricati gli istituti convenzionati e gli esperti scientifici di aggiornare le valutazioni di competenza in riferimento alla richiesta di subentro della Finmeccanica S.p.A.;

Vista la nota del 16 maggio 2016, prot. MIUR n. 9466 del 17 maggio 2016, con cui Finmeccanica S.p.A. ha comunicato la variazione della denominazione sociale in Leonardo - Finmeccanica S.p.A., informando che a far data dal 1° gennaio 2017, l'impresa assumerà la denominazione di Leonardo S.p.A.;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla richiesta di subentro della Finmeccanica S.p.A. da parte dell'Istituto convenzionato BNL - Banca nazionale del lavoro S.p.A. e degli esperti scientifici, trasmessi, rispettivamente, con nota dell'11 luglio 2016, prot. MIUR n. 14942 del 27 luglio 2016, con note del 9 febbraio 2017, prot. MIUR n. 2386 e n. 2387 del 10 febbraio 2017, e con nota del 26 aprile 2017, prot. MIUR n. 7852 del 27 aprile 2017;

Vista la nota prot. n. 9118 del 18. maggio 2017, con cui il Ministero ha autorizzato il subentro nella titolarità del progetto DM29014 da parte della Leonardo S.p.A., invitando la stessa ad aggiornare i riferimenti nella piattaforma Sirio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136» e ss.mm.ii.;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e ss.mm.ii;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e ss.mm.ii.;

Ritenuta la necessità di procedere all'adozione del provvedimento di rettifica al decreto di ammissione in via definitiva alle agevolazioni, decreto direttoriale n. 134/Ric. del 5 maggio 2010, così come rettificato, con decreto direttoriale n. 2069/Ric. del 16 giugno 2014 per il progetto DM29014;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto disposto con decreto direttoriale n. 134/Ric. del 5 maggio 2010 di ammissione in via definitiva alle agevolazioni, così come rettificato, con decreto direttoriale n. 2069/Ric. del 16 giugno 2014, i soggetti proponenti sono autorizzati, per il progetto DM29014 presentato ai sensi del D.D. 449/Ric. del 10 marzo 2006, alla variazione citata in premessa, relativamente a:

subentro della società Leonardo S.p.A. (c.f. 00401990585) per la quota parte di attività in capo alla Selex ES S.p.A. (c.f. 10111831003).

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente articolo 1, è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159.

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni, modalità e condizioni del predetto decreto direttoriale n. 134/Ric. del 5 maggio 2010 di ammissione in via definitiva alle agevolazioni, così come rettificato, con decreto direttoriale n. 2069/Ric. del 16 giugno 2014.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo e successivamente sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017, n. 1-1807

17A06604

DECRETO 13 luglio 2017.

Revoca dell'agevolazione disposta con decreto n. 4286/Ric. del 2 dicembre 2014, in favore della società Retek Research S.r.l. (Decreto n. 1727/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO, LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, e convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e la conseguente decadenza degli incarichi di livello dirigenziale generale;

Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 2015;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, recante «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e ss.mm.ii.;

Visto il decreto ministeriale MEF 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 25 novembre 2003;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. Gab/4, recante: «Adeguamento delle disposizioni del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di stato alla ricerca, svi-

luppo ed innovazione di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 22 maggio 2008;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 2013, n. 115, art. 11, recante «Disposizioni transitorie e finali» con particolare riferimento ai commi 2 e 3;

Visto l'art. 14, del decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzioni di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Vista la domanda di cui all'art. 14 del citato decreto ministeriale 593 dell'8 agosto 2000, lettera *c)*, presentata dalla Società Retek Research S.r.l. il 21 dicembre 2011, DM62858, relativa al bando dell'anno 2011 per il progetto di ricerca dal titolo: «Ricerca e sviluppo di un *Decision Support System* di prevenzione rischi da trichinellosi e peste suinica attraverso il telerilevamento ed analisi di firme spettrali dei primari fattori di rischio ambientale», dal costo complessivo di euro 413.000,00 nella forma del credito d'imposta;

Vista la nota del MIUR del 21 agosto 2012, prot. n. 5293, con cui si comunica che con decreto n. 422/Ric. del 16 luglio 2012 è stata riconosciuta l'ammissibilità ad un'agevolazione complessiva di euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta e si richiede il contratto di ricerca e la documentazione prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, indicando i termini per l'inizio e la fine del predetto progetto e la trasmissione della documentazione conclusiva entro e non oltre la data del 31 gennaio 2015;

Visto il D.D. n. 4286/Ric. del 2 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale, *inter alia*, la Società Retek Research S.r.l. è stata ricompresa tra i soggetti ammissibili all'agevolazione ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per un importo pari ad euro 206.500,00 nella forma del credito d'imposta a seguito della stipula del contratto di ricerca con il CNR - Istituto di cristallografia, laboratorio di ricerca inserito nell'Albo ministeriale;

Vista la già citata nota MIUR del 21 agosto 2012, prot. n. 5293, con la quale è stata riconosciuta l'ammissibilità alla valutazione della domanda e si richiede la documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile prevista dalla circolare ministeriale n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005;

Vista la nota MIUR del 31 marzo 2015, prot. n. 6937, con cui si comunica che la documentazione richiesta con la nota di cui al precedente capoverso, non risulta pervenuta allo scrivente Ufficio e che la società avrebbe dovuto trasmettere, entro il termine perentorio di quindici giorni, la predetta documentazione o idonee motivazioni o controdeduzioni ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge 2 agosto 1990, n. 241;

Tenuto conto delle controdeduzioni pervenute in data 27 aprile 2015, prot. n. 9098, con le quali la società ha richiesto una proroga della conclusione delle attività di ricerca al 31 dicembre 2015;

Vista la nota dell'11 gennaio 2016, prot. n. 193, con cui lo scrivente Ministero ha accolto la richiesta di proroga autorizzando l'estensione del progetto fino al 31 dicembre 2015 e rimanendo in attesa di ricevere, entro e non oltre il 29 febbraio 2016, la documentazione tecnico-scientifica conclusiva e la documentazione amministrativo-contabile comprensiva di tutti i pagamenti dovuti al laboratorio (fatture e bonifici) e della quietanza liberatoria firmata dalla società e dal laboratorio che avrebbero dovuto avere la data anteriore al predetto termine del 31 dicembre 2015;

Considerato che con nota del 25 febbraio 2016, prot. n. 3467, la Società Retek Research S.r.l. ha richiesto un'ulteriore proroga di 12 mesi, vale a dire fino al 31 dicembre 2016;

Considerato che con nota del 27 aprile 2017, prot. n. 7874, lo scrivente Ministero ha preso atto che la società non aveva provveduto a trasmettere la documentazione conclusiva richiesta con la suindicata nota prot. n. 193 e che la stessa sarebbe dovuta pervenire entro 15 giorni dal ricevimento della nota prot. n. 7874, ai sensi degli articoli 7 e 10-*bis* della legge n. 241/90 e s.m.i. e che in assenza il Ministero avrebbe proceduto a dichiarare la Società Retek Research S.r.l. decaduta dall'agevolazione per il progetto in argomento;

Considerato che a tutt'oggi non sono pervenute la documentazione conclusiva tecnico-scientifica conclusiva e amministrativo-contabile, né osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuta per l'effetto la necessità di procedere alla revoca dell'impegno assunto con decreto direttoriale n. 4286/Ric. del 2 dicembre 2014, con il quale, tra l'altro, è stato ammesso alle agevolazioni il progetto di ricerca con DM62858 presentato da Retek Research S.r.l.

Decreta:

Articolo unico

L'agevolazione concessa con D.D. del 2 dicembre 2014, n. 4286/Ric. in favore della Società Retek Research S.r.l., a valle della domanda di agevolazione con codice identificativo DM62858, è integralmente revocata per un importo complessivo pari ad euro 206.500,00, equivalente all'agevolazione concessa nella forma del credito d'imposta.

Il recupero del credito d'imposta sarà effettuato a cura dell'Agenzia delle entrate mediante l'atto di recupero previsto dall'art. 1, comma 421, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e, all'esito positivo, pubblicato ai sensi di legge.

Roma, 13 luglio 2017

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2017, n. 1-1809

17A06564

DECRETO 11 agosto 2017.

Programmazione degli accessi alle scuole di specializzazione per le professioni legali - anno accademico 2017/2018.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'università e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 dicembre 2016, n. 293, con cui la Sen. Valeria Fedeli è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il Capo III;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e, in particolare, l'art. 4, comma 1;

Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante «Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che stabilisce che «il numero dei laureati da ammettere alla scuola, è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, in misura non inferiore al dieci per cento del numero complessivo di tutti i laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno accademico precedente, tenendo conto, altresì, del numero dei magistrati cessati dal servizio a qualunque titolo nell'anno precedente aumentato del venti per cento del numero di posti resisi vacanti nell'organico dei notai nel medesimo periodo, del numero di abilitati alla professione forense nel corso del medesimo periodo e degli altri sbocchi professionali da ripartire per ciascuna scuola e delle condizioni di ricettività delle scuole»;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, recante il Regolamento sull'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali e, in particolare, l'art. 3, comma 1, che prescrive che «il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo n. 398 del 1997»;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *d)*;

Vista la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di Presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), in forza del quale «il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali sia determinato, fermo restando quanto previsto nel comma 5 dell'art. 16 del decreto 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il maggior numero dei posti considerati negli ultimi tre bandi di concorso per uditori giudiziari»;

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l'art. 2;

Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante il Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il Regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11, comma 2;

Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense e, in particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno»;

Vista la nota prot. n. 47606 del 10 marzo 2017, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati, Ufficio II - Concorsi, ha comunicato il numero di posti per i quali sono stati banditi gli ultimi tre concorsi per uditore giudiziario;

Vista la nota prot. n. 71081 del 12 aprile 2017, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale del personale e della formazione, Ufficio V - Pensioni, ha comunicato il numero dei magistrati ordinari cessati dal servizio nel corso dell'anno 2016;

Vista la nota prot. n. 74125 del 12 aprile 2017, con la quale il Ministero della giustizia, Dipartimento per gli affari di giustizia, Direzione generale della giustizia civile, Ufficio II, ha comunicato il numero dei notai cessati dal servizio nel corso dell'anno 2016 ed il numero degli abilitati alla professione forense nella sessione 2015;

Vista la nota prot. n. 1138 del 9 maggio 2017, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica, Ufficio VI - Statistica e studi, ha comunicato il numero dei laureati in giurisprudenza nel corso dell'anno solare 2016;

Ravvisata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, il numero dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno accademico 2017-2018;

Decreta:

Art. 1.

1 - Per l'anno accademico 2017-2018, il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, è pari a 3.600 unità.

2 - La ripartizione dei posti disponibili presso ciascuna scuola di specializzazione è determinata con successivo decreto recante il bando di ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, anno accademico 2017/2018, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 1999, n. 537 nelle premesse citato.

Roma, 11 agosto 2017

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
FEDELI

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

17A06603

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 settembre 2017.

Notificazioni telematiche ai difensori nel processo penale di legittimità presso la Corte Suprema di Cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, il quale stabilisce che con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del citato art. 16;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 19 gennaio 2016, con il quale è stata accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, ai sensi del citato art. 16, comma 10, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione;

Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici presso la Corte suprema di cassazione anche per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;

Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli degli ordini degli avvocati;

Decreta:

Art. 1.

È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, presso la Corte suprema di cassazione per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

Art. 2.

A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, trova applicazione per le notificazioni, a cura delle cancellerie della Corte suprema di cassazione, a persona diversa dall'im-

putato a norma degli articoli 148, comma 2-*bis*, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2017

Il Ministro: ORLANDO

17A06560

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 settembre 2017.

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario contenenti tilosina, somministrati per via parenterale e destinati al trattamento della mastite bovina causata da Mycoplasma spp.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 10 luglio 2017, relativa, nel quadro dell'art. 35, della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti» tilosina somministrati per via parenterale e destinati al trattamento della mastite bovina causata da Mycoplasma spp;

Decreta:

Art. 1.

1. Non si autorizza l'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina somministrati per via parenterale e destinati al trattamento della mastite bovina causata da Mycoplasma spp, sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della decisione di esecuzione della Commissione europea del 10 luglio 2017.

2. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali per uso veterinario contenenti tilosina somministrati per via parenterale e destinati al trattamento della mastite bovina causata da Mycoplasma spp, devono essere modificate secondo quanto stabilito dall'allegato III della decisione di esecuzione della Commissione europea del 10 luglio 2017.

Art. 2.

1. Le imprese titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1, sono tenute a presentare immediatamente a questo Ministero la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente.

2. Le imprese titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1, devono conformare, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, tutti gli stampati delle confezioni, ancorchè già in commercio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2017

Il direttore generale: BORRELLO

17A06570

DECRETO 8 settembre 2017.

Revoca dei prodotti fitosanitari INDIPENDENT 25 PB, DIMILIN SC 15 e INDIPENDENT SC 15 a base della sostanza attiva diflubenzurone.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, recante il regolamento di riordino degli organi collegiali e degli altri organismi operanti presso il Ministero della salute e il decreto ministeriale 30 marzo 2016, recante la costituzione del Comitato tecnico per la nutrizione e la sanità animale e la composizione della Sezione consultiva dei fitosanitari;

Visto il decreto 28 settembre 2012 «Rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del regolamento (CE) 1107/2009 del Parlamento e del Consiglio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari Indipendent 25 PB, n. reg. 14006 in data 12 ottobre 2007 e Dimilin SC 15 n. reg. 14333 in data 29 dicembre 2010, Indipendent SC 15 n. reg. 15139 in data 29 marzo 2011 a base della sostanza attiva diflubenzurone, a nome dell'impresa Macdermid Agricultural Solutions Italy S.r.l, avente sede legale in via Vigevano, 61 - 28069 Trecate, Novara;

Visto il regolamento 2017/855/UE della Commissione del 18 maggio 2017 che modifica il regolamento di esecuzione 540/2011/UE per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva diflubenzurone;

Visti gli impieghi attualmente autorizzati, nonché la documentazione presentata nell'ambito della procedura di ri-registrazione secondo i principi uniformi di cui all'art. 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) 1107/2009;

Ritenuto di dover procedere, in applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 1 del regolamento n. 2017/855/UE della Commissione del 18 maggio 2017, alla revoca dei prodotti fitosanitari sopracitati;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari INDIPENDENT 25 PB n. reg. 14006, DIMILIN SC 15 n. reg. 14333 e INDIPENDENT SC 15 n. reg. 15139 a base della sostanza attiva diflubenzurone, a nome dell'impresa Macdermid Agricultural Solutions Italy S.r.l, in applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 1 del regolamento 2017/855/UE della Commissione del 18 maggio 2017.

La commercializzazione e l'impiego delle scorte giacenti, sono consentiti secondo le seguenti modalità:

3 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per la commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni e la vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati;

6 mesi, a decorrere dalla data del presente decreto per l'impiego da parte degli utilizzatori finali.

Lo smaltimento si applica ai lotti di prodotti fitosanitari che riportano una data di preparazione immediatamente antecedente a quella del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'impresa interessata.

I dati relativi ai suindicati prodotti sono disponibili nella sezione «Banca Dati» dell'area dedicata ai Prodotti Fitosanitari del portale www.salute.gov.it

Roma, 8 settembre 2017

Il direttore generale: RUOCCO

17A06563

DECRETO 12 settembre 2017.

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso veterinario «Denagard 45% e denominazioni associate» contenenti la sostanza attiva tiamulina idrogeno fumarato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Visto il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la direttiva 2001/82/CE, e successive modificazioni, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 luglio 2017, riguardante, nel quadro dell'art. 34 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Denagard 45% e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «tiamulina idrogeno fumarato»;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono modificate le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari «Denagard 45% e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «tiamulina idrogeno fumarato», sulla base delle conclusioni scientifiche riportate nell'allegato II della decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 luglio 2017.

2. Il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio illustrativo dei medicinali per uso veterinario «Denagard 45% e denominazioni associate», contenenti la sostanza attiva «tiamulina idrogeno fumarato», devono essere modificate secondo quanto stabilito dall'allegato III della decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 luglio 2017.

Art. 2.

1. Le imprese titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1, sono tenute a presentare immediatamente a questo Ministero la relativa domanda di variazione prevista dalla normativa vigente.

2. Le imprese titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 1, devono conformare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, tutti gli stampati delle confezioni, ancorché già in commercio, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2017

Il direttore generale: BORRELLO

17A06533

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 agosto 2017.

Modifica del decreto 25 gennaio 2016, recante: «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante la modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2 della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, recante «Riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, recante la disciplina del rilascio delle licenze di pesca, ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2012, recante «Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca», che recepisce le disposizioni dell'art. 3, punto 3, allegato II del regolamento di esecuzione (UE) della Commissione dell'8 aprile 2011, n. 404, con riferimento in particolare alla necessità di indicare in licenza di pesca non più i «sistemi di pesca», ma «gli attrezzi di pesca» classificati secondo la statistica internazionale standardizzata (ISSCFGG- FAO del 29 luglio 1980);

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 2017, recante la delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro delle politiche agricole e forestali, al Sottosegretario di Stato on.le Giuseppe Castiglione;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2016, recante «Misure per la pesca dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo e misure specifiche per il Mare Adriatico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 122 del 26 maggio 2016;

Vista la raccomandazione n. 37/2013/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) relativa ad un Piano di gestione pluriennale per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17 (Adriatico settentrionale) e sulle misure di conservazione transitorie per la pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 18 (Adriatico meridionale);

Vista la raccomandazione n. 38/2014/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che modifica la raccomandazione n. 37/2013/1 ed individua misure di prevenzione e di emergenza, per il 2015, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nella GSA 17;

Vista la raccomandazione n. 39/2015/1 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce misure di prevenzione e di emergenza, per il 2016, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);

Vista la raccomandazione n. 40/2016/3 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) che stabilisce ulteriori misure di emergenza, per il 2017 e 2018, relative alla pesca degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (GSA 17 e GSA 18);

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo ed in particolare l'allegato III;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 ed in particolare, l'art. 7, paragrafo 1, che consente di autorizzare i pescherecci comunitari allo svolgimento di attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in una autorizzazione di pesca in corso di validità, quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui le attività sono autorizzate rientrano:

a) in un regime di gestione dello sforzo di pesca;

b) in un piano pluriennale;

c) in una zona di restrizione della pesca;

d) nella pesca a fini scientifici;

e) in altri casi previsti dalla normativa comunitaria;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme delle politiche comune della pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 9 e 10 inerenti principi, obiettivi e contenuto dei piani pluriennali;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 13 che riguarda le misure di emergenza adottate da uno Stato membro;

Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca ed in particolare l'art. 15 che riguarda l'obbligo di sbarco;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione del 20 ottobre 2014, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo;

Visto il rapporto del gruppo di lavoro sulla valutazione degli «stock» dei piccoli pelagici del Comitato consultivo-scientifico (SAC) della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM), tenutosi a Roma dal 24 al 27 novembre 2014;

Vista la valutazione sugli «stock» del Mar Mediterraneo, effettuata dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) della Commissione europea nel corso della 38ª riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles dal 7 all'11 novembre 2011;

Visto che al punto 22 della predetta raccomandazione n. 37/2013/1 viene posto a carico delle Parti contraenti l'obbligo di procedere alla redazione di una lista delle imbarcazioni autorizzate alla cattura di piccoli pelagici nelle GSA 17 e 18;

Visto il regolamento (UE) n. 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017 che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione ed in particolare l'art. 36 che riguarda lo «Stock di piccoli pelagici nelle sottozone geografiche 17 e 18»;

Ritenuto di dover emanare disposizioni che garantiscano l'attuazione delle predette misure tecniche contenute nelle raccomandazioni della CGPM numeri 37/2013/1, 38/2014/1, 39/2015/1 e 40/2016/3;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2012 in materia di esenzioni dagli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009;

Ritenuto tuttavia di dover garantire un sistema di registrazione delle catture valido ed uniforme al fine di accertare gli sbarchi effettivi delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici in Adriatico nonché di monitorare le attività di cattura delle suddette specie, indipendentemente dalla effettiva lunghezza fuori tutto (LFT);

Ritenuto opportuno considerare la proposta della Commissione pesca del Parlamento europeo dell'8 dicembre 2014, per una modifica del regolamento (UE) n. 1343/2011, che prevede la trasposizione nella normativa comunitaria delle raccomandazioni della CGPM;

Considerata pertanto la necessità, nel descritto quadro di obblighi e procedure scaturenti dalla normativa dell'Unione europea ed internazionale ed in particolare alla luce della più recente raccomandazione GFCM n. 40/2016/3, aggiornare e modificare la vigente disciplina in materia di cattura dei piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo, con misure specifiche per il Mare Adriatico (GSA 17 e 18);

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 (Definizioni) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 è così modificato:

dopo il comma 5 aggiungere:

«6. "Piccoli pelagici" si intendono gli stock di acciughe e sardine.».

Art. 2.

L'art. 2 (Misure di gestione) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Misure di gestione)*. — 1. Tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici nel Mediterraneo, indipendentemente dalla loro lunghezza fuori tutto e da dove esercitano l'attività di pesca, non possono pescare, in media, per più di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 180 giornate di pesca nell'anno solare.

2. Per gli anni 2017 e 2018, a parziale modifica di quanto stabilito al precedente comma 1, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, operanti nella GSA 17 e/o nella GSA 18, non possono pescare per più di 20 giornate al mese e non possono eccedere le 180 giornate di pesca nell'anno solare, con un massimo di 144 giorni di pesca di sardina o con un massimo di 144 giorni di pesca di acciughe.

3. Per gli anni 2017 e il 2018, la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e nella GSA 18) non supererà il livello di catture di piccoli pelagici esercitato nel 2014 e stabilito all'allegato IL del regolamento

(UE) 2017/127 del Consiglio del 20 gennaio 2017 citato in premessa.

4. Per gli anni 2017 e 2018, dalla data del 1° luglio e fino al 31 dicembre compresi, è vietata la pesca di stock di piccoli pelagici nelle acque del Mare Adriatico, nell'areale compreso tra il Compartimento marittimo di Monfalcone ed il Compartimento marittimo di Brindisi inclusi, entro una distanza dalla costa inferiore alle 6 miglia.

5. Per gli anni 2017 e 2018, dalla data del 1° luglio e fino al 31 dicembre compresi in deroga al divieto di cui al precedente comma 3, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici iscritti in IV categoria abilitati alla pesca costiera locale entro le sei miglia dalla costa ovvero aventi lunghezza fuori tutto fino a 15 metri, sono autorizzati a pescare oltre le 4 miglia dalla costa.

6. Fatti salvi i casi di dichiarata e comprovata causa di forza maggiore, il transito nella fascia costiera preclusa all'attività di pesca, di cui ai precedenti comma 3 e 4, deve avvenire con rotte dirette ed a velocità costante non inferiore a 7 nodi.

7. Per gli anni 2017 e 2018, nelle GSA 17 e 18 sono stabilite le seguenti chiusure spazio-temporali allo scopo di proteggere le zone di crescita e riproduzione degli stock di piccoli pelagici:

A) *fermo pesca acciughe*

i) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste ad Ancona, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 15 giorni consecutivi dal 26 agosto al 9 settembre;

ii) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 15 giorni consecutivi dal 3 settembre al 17 settembre;

B) *fermo pesca sardine*

i) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Trieste a Rimini, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre al 30 dicembre;

ii) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da Pesaro ad Ancona, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 15 giorni consecutivi dal 21 ottobre al 4 novembre;

iii) per tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, iscritte ovvero operanti nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Gallipoli, l'interruzione temporanea dell'attività di pesca per 15 giorni consecutivi dal 16 dicembre al 30 dicembre.

8. Durante i periodi di interruzione temporanea della pesca di cui al precedente comma 7, è fatto divieto di esercitare la pesca — e le operazioni di sbarco — di piccoli pelagici, nelle acque delle GSA 17 e/o 18 ricadenti nei compartimenti in cui si attua la misura e nelle acque prospicienti i suddetti compartimenti, anche agli altri pescherecci che effettuano la pesca attiva di piccoli pelagici provenienti da altri compartimenti.

9. Fatto salvo il rispetto di eventuali ulteriori misure di gestione vigenti, le unità abilitate con altri sistemi di pesca oltre a quelli previsti per la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, nonché quelle autorizzate al pescaturismo possono optare per la continuazione dell'attività, nei periodi di interruzione obbligatori, previo sbarco delle attrezzature per la pesca dei piccoli pelagici ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità marittima. A tal fine, l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al Capo del compartimento marittimo di iscrizione o dell'Autorità marittima dei porti di base logistica.

10. Per l'anno 2018, fermo restando i limiti previsti dalla raccomandazione n. 40/2016/3 della Commissione generale per la pesca nel Mar Mediterraneo (CGPM) citato in premessa, con successivo decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, possono essere stabiliti periodi di fermo differenti rispetto a quanto previsto dal presente decreto.».

Art. 3.

L'art. 3 (Istanza e requisiti per l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 è così modificato:

dopo il comma 4 aggiungere:

«5. Al fine di ottenere l'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nell'ambito della GSA 17 e GSA 18, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici devono essere muniti di un sistema VMS e/o AIS funzionanti ed attivi, nonché di *log-book* elettronico, indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto (LFT).».

Art. 4.

L'art. 4 (Rilascio, validità e rinnovo dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 4 *(Rilascio, validità e rinnovo dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18)*. — 1. Per gli anni 2017 e 2018, la capacità della flotta complessiva delle unità da pesca operanti con "reti a circuizione a chiusura meccanica (PS)" e/o "reti da traino pelagiche a coppia (PTM)" che operano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico (GSA 17 e/o nella GSA 18), non dovrà superare, in termini di stazza lorda (GT), potenza del motore (kW) e numero di unità, la capacità della flotta per i piccoli pelagici esistente nel 2014.

2. La Direzione generale constatato il rispetto di quanto stabilito al precedente art. 3, nonché verificati i presupposti e le condizioni richiesti, provvederà al rilascio della prevista autorizzazione speciale di pesca (allegato 2), ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 e al punto 22 della raccomandazione GFCM n. 37/2013/1.

3. Fino al raggiungimento della capacità di pesca stabilita al comma 1 del presente articolo, ai fini del rilascio della autorizzazione speciale di pesca dei piccoli pelagici nell'ambito della GSA 17 e GSA 18 di cui al precedente comma 2, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura terrà altresì conto che, qualora l'interessato abbia rilevato o sostituito, nel tempo, una unità da pesca che opera o ha operato la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, ai fini del calcolo delle gior-

nate di pesca richieste può essere considerata valida l'attività svolta dal precedente motopeschereccio. Altresì, nel caso in cui l'interessato abbia avviato la propria attività di pesca successivamente al 2014, il calcolo delle giornate di pesca può essere effettuato valutando anche l'attività svolta nell'anno 2016, ovvero secondo un criterio di proporzionalità rispetto alle giornate di pesca richieste.

4. La predetta autorizzazione ha validità biennale, con decorrenza dalla data di rilascio. L'istanza di rinnovo (allegato 1) dovrà essere presentata dagli interessati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca- Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il termine di60 giorni antecedenti la scadenza della suddetta autorizzazione. L'impresa di pesca titolare dell'autorizzazione dovrà dichiarare di aver pescato piccoli pelagici per almeno70 giorni nella GSA 17 e/o GSA 18, nel periodo di validità della predetta autorizzazione. Il possesso di tale requisito dovrà essere dimostrato attraverso le dichiarazioni del *log-book* elettronico. La mancanza del requisito richiesto al presente comma comporta il mancato rinnovo dell'autorizzazione di pesca. Qualora al sessantesimo giorno antecedente la scadenza della suddetta autorizzazione, il requisito richiesto non fosse ancora raggiunto, l'istanza potrà essere presentata con riserva di raggiungimento del requisito richiesto entro il termine di validità dell'autorizzazione di pesca.

5. In relazione a quanto stabilito all'art. 2, comma 3 del presente decreto, limitatamente alle annualità 2017 e 2018, le unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 possono esercitare anche altri tipi di pesca autorizzati in licenza, previa restituzione temporanea all'Autorità marittima dell'ufficio di iscrizione, della autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo.

6. La facoltà prevista al precedente comma 4, non esime l'interessato dall'obbligo del raggiungimento del requisito previsto al comma 3 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.».

Art. 5.

L'art. 5 (Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18)*. — 1. A decorrere dal 1° ottobre 2017, è istituito, presso la Direzione generale, l'elenco delle unità autorizzate alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno, la Direzione generale procede alla revisione formale dell'elenco.

3. Gli interessati possono richiedere alla Direzione generale, utilizzando il modello riportato nell'allegato 3, la cancellazione definitiva dall'elenco, ovvero la sostituzione, debitamente motivata e comprovata, dell'imbarcazione originariamente iscritta nel medesimo elenco, con altra unità avente analoghe caratteristiche.».

Art. 6.

L'art. 6 (Disposizioni finali) del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Disposizioni finali)*. — 1. I comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici, fermo restando le prescrizioni vigenti, hanno l'obbligo di comunicare mensilmente, all'Ufficio marittimo di iscrizione, direttamente o attraverso la cooperativa di appartenenza, il numero di giornate di pesca effettuate.

2. Indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto (LFT), tutti i comandanti dei pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico, sono soggetti agli obblighi in materia di registrazione e comunicazione delle catture e delle conseguenti operazioni di sbarco, attraverso l'impiego del log-book elettronico ed, in particolare, sono tenuti a registrare e comunicare le catture di acciughe e/o sardine.

3. Raggiunti i limiti delle giornate di pesca stabiliti al precedente art. 2, commi 1 e 2, i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici hanno l'obbligo di interrompere tale tipologia di pesca.

4. Indipendentemente dalla lunghezza fuori tutto (LFT), tutti i pescherecci che effettuano la pesca attiva di stock di piccoli pelagici in Adriatico devono essere muniti di sistema VMS e/o AIS funzionante ed attivo. L'autorizzazione alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 si intende sospesa se nessuno dei suddetti sistemi, installati a bordo, risulta funzionante.

5. Le unità da pesca operanti nella GSA 17 e/o GSA 18, non incluse nell'elenco di cui al precedente art. 5, non sono autorizzate a pescare, detenere a bordo o sbarcare, quantitativi di acciughe e/o sardine superiori al 20%, in peso vivo, del totale delle catture effettuate.

6. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Gli allegati 1, 2 e 3 costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il decreto ministeriale 16 marzo 2015, citato in premessa, è abrogato.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.».

Art. 7.

Gli allegati 1, 2, 3 e 4 del decreto ministeriale 25 gennaio 2016 sono abrogati e sostituiti dagli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo, nonché pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2017

Il Sottosegretario di Stato: CASTIGLIONE

Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, foglio n. 816

ALLEGATO *1*

Modulo d'iscrizione e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 3, comma 1, del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2016, come successivamente modificato dal D.M. 10 agosto 2017)

Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 – Roma

La/Il sottoscritto/a ________________________________, nato/a _________________________, il ___________,

e residente in __________________________________, alla via/piazza ______________________________ n. ____,

legale rappresentante/amministratore unico della ____,

con sede in __________________________________, alla via/piazza _______________________________ n. ____,

armatore/armatrice dell'imbarcazione da pesca denominata ____,

iscritta al n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di ______________________________ N° UE ________,

ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:

LFT (Reg. CEE 2930/86) ___________, GT (Reg. CEE 2930/86) __________, Kw (Reg. CEE 2930/86) __________.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

C H I E D E

[ ] l'**iscrizione** della predetta imbarcazione nell'elenco in epigrafe.

[ ] il **rinnovo dell'iscrizione** della predetta imbarcazione nell'elenco in epigrafe.

A tal fine, allega:

- copia della licenza di pesca n. ____________________________
  rilasciata da ____ il _____________;

- copia della documentazione di cui all'art. 3, comma 2, del D.M. ___________, così come elencata nell'Annesso alla presente istanza.

DICHIARA, altresì, di rispettare le misure di gestione previste nelle GSA 17 e GSA 18 e di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 25 gennaio 2016, come successivamente modificato dal D.M. ___________.

___________________, lì ________________

FIRMA

____

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità
Nota: I dati devono essere dattiloscritti o indicati in carattere stampatello

Annesso al Modulo d'iscrizione e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 3, comma 2, del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2016, come successivamente modificato dal D.M. 10 agosto 2017)

N. prog.	Tipo di documento	Data del documento	Giornate di pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18	N. allegato

Dichiarazione annessa al Modulo d'iscrizione e/o rinnovo dell'iscrizione nell'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18
(art. 3, comma 3, del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2016, come successivamente modificato dal D.M. 10 agosto 2017)

La/Il sottoscritto/a ___________________________________, nato/a ____________________________, il _____________,

e residente in _____________________________________, alla via/piazza ________________________________ n. ____,

legale rappresentante/amministratore unico della ____,

con sede in _____________________________________, alla via/piazza __________________________________ n. ____,

armatore/armatrice dell'imbarcazione da pesca denominata ____,

iscritta al n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di __________________________________ N° UE ________,

ed avente le seguenti caratteristiche tecniche:

LFT (Reg. CEE 2930/86) ____________, GT (Reg. CEE 2930/86) ___________, Kw (Reg. CEE 2930/86) ___________.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

D I C H I A R A

di voler utilizzare per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione speciale alla pesca dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 il solo sistema:

- o VOLANTE;
- o CIRCUIZIONE.

ovvero il solo attrezzo:

- o RETI A CIRCUIZIONE A CHIUSURA MECCANICA (PS)
- o RETI DA TRAINO PELAGICHE A COPPIA (PTM)

e di rinunciare, nello stesso periodo, a qualsiasi altro sistema/attrezzo da pesca autorizzato in licenza, fatti salvi i casi previsti all'art. 3, comma 4, del Decreto Ministeriale 25 gennaio 2016, come successivamente modificato dal D.M. _____________.

____________________, lì _________________

FIRMA

____

ALLEGATO 2

Modulo di Autorizzazione di pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17-18 (art. 3, comma 1, del D.M. 25 gennaio 2016, come successivamente modificato dal D.M. 10 agosto 2017

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura

Unione Europea

AUTORIZZAZIONE DI PESCA

(par. 22 Racc. GFCM 37/2013/1 - Art. 7 Reg. (CE) 1224/2009 - Art. 3, co. 1, D.M. ______)

N.

SI AUTORIZZA

Ditta

Comune sede ***Prov.***

Indirizzo

R.I.P. Capitaneria di Porto ***Numero R.I.P. e Parte***

Licenza di pesca N. ***Rilasciata il***

per la nave

AD ESERCITARE

la pesca dei piccoli pelagici nelle GSA 17-18

nel periodo dal ***al***

nelle acque dei seguenti Compartimenti Marittimi

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

ALLEGATO *3*

Modulo di cancellazione definitiva e/o sostituzione dall'elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale dei piccoli pelagici nella GSA 17 e GSA 18 (art. 5, comma 3, del D.M. 25 gennaio 2016, come successivamente modificato dal D.M. 10 agosto 2017)

Al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Dipartimento delle Politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca
Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura
Via XX Settembre, 20
00187 – Roma

La/Il sottoscritto/a __________________________________, nato/a ____________________________, il _____________

e residente in ____________________________________, alla via/piazza ________________________________ n. ____,

legale rappresentante/amministratore unico della ____,

con sede in ____________________________, alla via/piazza ____ n. ____,

armatore/armatrice dell'imbarcazione da pesca denominata ____,

iscritta al n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di _________________________________ N° UE ________,

nonché iscritta al n. ______________ dell'elenco in epigrafe.

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000:

C H I E D E

[ ] la **cancellazione definitiva** della predetta imbarcazione dall'elenco in epigrafe.

A tale fine, restituisce, in allegato, l'originale dell'autorizzazione di pesca n. ______________ rilasciata da codesta Direzione Generale il ______________.

[ ] la **sostituzione** delle predetta imbarcazione con altra denominata ____

iscritta al n. ________ dei RR.NN.MM.GG o della Matricole di _________________________________ N° UE ________,

avente le seguenti caratteristiche:

LFT (Reg. CEE 2930/86) ____________, GT (Reg. CEE 2930/86) ___________, Kw (Reg. CEE 2930/86) ___________.

Per le seguenti motivazioni: ____

____

A tal fine, allega:

- copia della licenza di pesca e/o attestazione provvisoria n. _____________________________
  rilasciata da ___________________________________ il ______________;
- copia della documentazione comprovante le motivazioni di cui sopra;
- originale dell'autorizzazione di pesca n. ______________ rilasciata da codesta Direzione Generale il _____________.

DICHIARA, altresì, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni di cui al D.M. 25 gennaio 2016, come successivamente modificato dal D.M. _____________ .

____________________, lì _________________

FIRMA

____

17A06567

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 settembre 2017.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017. (Ordinanza n. 483).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 22 agosto 2017, con il quale è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002 n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari in conseguenza dell'evento sismico che ha interessato il territorio di alcuni comuni dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2017 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 476 del 29 agosto 2017 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017».

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 480 dell'8 settembre 2017 recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'evento sismico che ha interessato il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell'Isola di Ischia il giorno 21 agosto 2017».

Ritenuto necessario prevedere ulteriori misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza della popolazione, nonché all'adozione degli interventi urgenti volti a contrastare il contesto di criticità in rassegna;

Acquisita l'intesa della Regione Campania;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 dell'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017

1. Il termine per la predisposizione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 è prorogato di ulteriori trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 2.

Ulteriori disposizioni in materia di assistenza alla popolazione

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2 dell'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, il Commissario delegato di cui all'art. 1 del medesimo provvedimento è autorizzato a garantire l'assistenza alloggiativa della popolazione la cui abitazione principale, abituale e continuativa è stata dichiarata inagibile in conseguenza dell'evento sismico in premessa:

a. in via preferenziale, attraverso il riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 anche previa ricognizione, da parte dei comuni interessati, di abitazioni agibili ed inutilizzate da destinare al soddisfacimento delle citate esigenze abitative;

b. mediante il ricorso a strutture alberghiere ed assimilabili, facendo applicazione delle tariffe appositamente determinate previo accordo tra i comuni interessati ed i titolari delle medesime strutture ricettive.

Art. 3.

Disposizioni per garantire l'operatività del personale del Dipartimento della protezione civile

1. In relazione alle particolari condizioni di prolungato e gravoso impegno in ragione delle maggiori esigenze connesse al contesto emergenziale in rassegna, il personale, dirigenziale e non, in servizio, anche in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile che, al 31 dicembre 2017, non ha potuto fruire delle ferie maturate entro i periodi di cui all'art. 22, comma 11, e di cui all'art. 42, commi 12 e 13, dei rispettivi Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entro analoghi termini previsti dai rispettivi ordinamenti, dovrà fruirne in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio e comunque entro il 31 dicembre 2018.

2. In relazione alle molteplici situazioni emergenziali in atto e, in particolare, a quella di cui in premessa, al fine di garantire la piena operatività del Dipartimento della protezione civile di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 agosto 2016 e al decreto del Segretario generale del 10 agosto 2016, non trova applicazione il limite temporale di cui al punto 5.3 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio

2017 recante i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali.

Art. 4.

Ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il presidio militare del territorio colpito

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 10, comma 2 dell'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 e dall'art. 2, comma 9 dell'ordinanza n. 480 dell'8 settembre 2017, agli oneri, ammontanti ad € 694.020,00, connessi al necessario supporto logistico del personale militare incaricato di presidiare il territorio colpito, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 16 della medesima ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017.

Art. 5.

Disposizioni finalizzate a garantire la tempestiva realizzazione degli interventi

1. Nelle more dell'approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017, è autorizzata, su richiesta del commissario delegato, un'anticipazione pari al venti per cento delle risorse di cui all'art. 16 della citata ordinanza n. 476/2017 al fine di consentire il tempestivo espletamento degli interventi per contrastare il contesto emergenziale in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato a trasferire, a valere sulle risorse disponibili, ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 476 del 29 agosto 2017 che ne facciano richiesta, un'anticipazione, nei limiti del venti per cento, sulla base di puntuale indicazione di ciascuna tipologia ed importo di spesa coerente con gli ambiti di intervento di cui all'art. 1, comma 4, lettera *a)* e *b)* dell'ordinanza n. 476/2017.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2017

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

17A06602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 15 settembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lamictal», ai sensi dell'articolo 8, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1577/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato conferma-

to direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Glaxosmithkline S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lamictal»;

Vista la domanda con la quale la società Glaxosmithkline S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità della confezione con A.I.C. n. 027807193;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 novembre 2016;

Vista la deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2016 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LAMICTAL nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Confezione: «5 mg compresse masticabili/dispersibili» 28 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 027807193 (in base 10) 0UJMGT (in base 32). Classe di rimborsabilità: A. Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 6,40. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 10,56.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Lamictal» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06548

DETERMINA 15 settembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantoprazolo Teva Italia», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1578/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i ministri della funzione

pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PANTOPRAZOLO TEVA ITALIA;

Vista la domanda con la quale la società Teva Italia S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. n. 040597041, 040597128, 040597179, 040597181;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 maggio 2017;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20 giugno 2017;

Vista la deliberazione n. 15 del 20 luglio 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Pantoprazolo Teva Italia» nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezioni:

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 040597041 (in base 10) 16QXKK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,88;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28;

nota AIFA: 1-48;

«40 mg compresse gastroresistenti » 28 compresse in blister opa/al/pvc/al - A.I.C. n. 040597128 (in base 10) 16QXN8 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa); € 7,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47;

nota AIFA: 1-48;

«20 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 040597179 (in base 10) 16QXPV (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 3,88;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,28;

nota AIFA: 1-48

«40 mg compresse gastroresistenti» 28 compresse in flacone hdpe - A.I.C. n. 040597181 (in base 10) 16QXPX (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,18;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 13,47;

nota AIFA; 1-48.

Validità del contratto: 24 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Pantoprazolo Teva Italia» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 15 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06549

DETERMINA 18 settembre 2017.

Integrazione della determina n. 463/2017 del 22 marzo 2017, concernente la modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino di alcuni medicinali contenenti antibiotici o antimicotici. (Determina n. 1584/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 feb-

braio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE» e s.m.i., ed in particolare il Titolo VI, rubricato «Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura»;

Vista la determinazione AIFA n. 463 del 22 marzo 2017, «Modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino di alcuni medicinali contenenti antibiotici o antimicotici», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 77 del 1° aprile 2017;

Considerata la determinazione AIFA n. 715 del 14 aprile 2017 di rettifica della determinazione AIFA n. 463/2017 del 22 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale n. 77 del 1° aprile 2017;

Considerato che è emerso dagli atti d'ufficio che, oltre ai medicinali elencati nell'allegato 1 della sopracitata determinazione, anche per il medicinale TEICOPLANINA SANDOZ, titolare A.I.C. Sandoz S.P.A., risulta autorizzata con regime di fornitura OSP (medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) la seguente confezione: A.I.C. n. 041769050 «400 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile o infusione o soluzione orale» 1 flaconcino in vetro da 400 mg e 1 fiala in vetro da 3 ml;

Considerato che occorre provvedere all'integrazione della determinazione AIFA n. 463 del 22 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 77 del 1° aprile 2017;

Visto l'art. 80 comma 1 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e del foglio illustrativo dei medicinali;

Visti gli atti d'ufficio.

Determina:

Art. 1.

Integrazione della determinazione AIFA n. 463 del 22 marzo 2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana, Serie generale, n. 77 del 1° aprile 2017).*

La determinazione AIFA n. 463 del 22 marzo 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 77 del 1° aprile 2017, concernente la «Modifica del regime di fornitura OSP (ad esclusivo uso in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile) delle confezioni da 1 fiala/flaconcino di alcuni medicinali contenenti antibiotici o antimicotici», è integrata con l'aggiunta del prodotto «Teicoplanina Sandoz», titolare A.I.C. Sandoz S.P.A., relativamente alla confezione: A.I.C. n. 041769050 «400 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile o infusione o soluzione orale» 1 flaconcino in vetro da 400 mg e 1 fiala in vetro da 3 ml.

Il regime di fornitura della confezione sopraindicata è modificato nei termini seguenti:

da OSP medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile

a RNRL medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa da rinnovare volta per volta su prescrizione di centri ospedalieri e di specialista internista e specialista in malattie infettive.

Art. 2.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto «Teicoplanina Sandoz» deve apportare all'etichettatura le modifiche autorizzate relative al nuovo regime di fornitura, e conseguentemente per quanto previsto all'art. 75, comma 1 (Braille) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente determinazione.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul

foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Art. 3.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06572

DETERMINA 25 settembre 2017.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Mifegyne», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1620/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Exelgyn ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mifegyne»;

Vista la domanda con la quale la società Exelgyn ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con A.I.C. numeri 038704019, 038704021 e 038704033;

Visto il parere della Commissione tecnico scientifica nella seduta del 12 luglio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 24 luglio 2017;

Vista la deliberazione n. 21 del 14 settembre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale MIFEGYNE nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «600 mg compresse» 1 compressa in blister pvc/al - A.I.C. n. 038704033 (in base 10) 14X4X1 (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 66,48;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 109,72.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche, ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionate con il SSN, sul prezzo ex factory, come da condizioni negoziali.

Restano invariate le altre condizioni negoziali già vigenti per le confezioni con A.I.C. numeri 038704019 e 038704021.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Mifegyne» è la seguente:

medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 25 settembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A06635

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Levitra»

Estratto determina IP n. 447 del 12 settembre 2017

Al medicinale LEVITRA - 20 mg - *Film-coated* tablet - 4 tablets autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA con procedura EMA/PD/2017/30340/N del 27 febbraio 2017 e identificato con n. EU/1/03/248/010 sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Gekofar S.r.l. con sede legale in piazza Duomo n. 16 - 20122 Milano;

Confezione: «Levitra» «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/Alu) uso orale.

Codice A.I.C. n. 045401015 (in base 10) 1C9JXR (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Ogni compressa contiene 20 mg di principio attivo vardenafil cloridrato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Levitra» «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/Alu) uso orale.

Codice A.I.C. n. 045401015 - classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Levitra» «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister (PP/Alu) uso orale.

Codice A.I.C. n. 045401015 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06534

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica»

Estratto determina IP n. 448 del 12 settembre 2017

Al medicinale LYRICA - 150 mg - capsule, hard - 56 capsules autorizzato EMA/PD/2017/30262/N del 6 febbraio 2017 e identificato con n. EU/1/04/279/018, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Confezione: «Lyrica» «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C. n. 045402017 (in base 10) 1C9KX1 (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula rigida contiene 150 mg di pregabalin.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lyrica» «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C. n. 045402017; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lyrica» «150 mg capsula rigida - uso orale» 56 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C. n. 045402017 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06535

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Lyrica»

Estratto determina IP n. 449 del 12 settembre 2017

Al medicinale LYRICA - 75 mg - capsule, hard - 14 capsules autorizzato EMA/PD/2017/30260/N del 6 febbraio 2017 e identificato con n. EU/1/04/279/011, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: Mediwin Limited, Unit 11-13 Martello Enterprise Centre Courtwick Lane - Littlehampton West Sussex BN17 7PA.

Confezione: «Lyrica» «75 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C. n. 045402031 (in base 10) 1C9KXH (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Ogni capsula rigida contiene 75 mg di pregabalin.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Lyrica» «75 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C. n. 045402031; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Lyrica» «75 mg capsula rigida - uso orale» 14 capsule in blister (PVC/ALU).

Codice A.I.C. n. 045402031 - RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06536

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Smofkabiven»

Estratto determina AAM/PPA n. 872 dell'8 settembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifiche qualitative principio attivo. Fabbricazione «Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante, relativamente al medicinale SMOFKABIVEN;

Numero di procedura: n. SE/H/0841/001-002/II/058.

È autorizzata la seguente variazione: introduzione di nuovo ASMF del fabbricante di Taurina già approvato.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.R.L., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona (VR), via Camagre, 41, Cap 37063, Italia, codice fiscale 03524050238.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06537

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperdal»

Estratto determina AAM/PPA n. 879 dell'8 settembre 2017

Autorizzazione della variazione: variazione di tipo II.

C.I.13) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Altre variazioni non disciplinate specificamente nel presente allegato, che comportano la presentazione di studi all'autorità competente, relativamente al medicinale RISPERDAL.

Numero di procedura: n. DE/H/2184/002-016/II/058.

Si autorizza il Clinical Study Report (PASS) su Risperidone e rischio di carcinoma della mammella condotto in Svezia e a Taiwan -

Protocollo RRA-12037 relativamente al medicinale «Risperdal», ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.P.A., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese - Milano, via Michelangelo Buonarroti, 23, Cap 20093, Italia, codice fiscale 00962280590.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06538

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pregnyl»

Estratto determina AAM/PPA n. 871 dell'8 settembre 2017

Autorizzazione delle variazioni: B.I.b.2.d) e B.II.d.2.c).

Relativamente al medicinale: PREGNYL.

Titolare A.I.C.: N. V. Organon con sede legale e domicilio in Kloosterstraat, 6 - 5349 AB - OSS (Paesi Bassi).

Codice pratica: VN2/2016/390.

Sono autorizzate le seguenti variazioni: Generazione di un nuovo standard di riferimento secondario caratterizzato rispetto al 5° standard internazionale della hCG (gonadotropina corionica umana), da utilizzarsi per il test in vivo di rilascio della sostanza attiva e del prodotto finito, relativamente al medicinale «Pregnyl», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 033717024 - «5000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 3 fiale polvere 5000 UI + 3 fiale solvente 1 ml;

A.I.C. n. 033717036 - «5000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 fiala polvere + 1 fiala solvente.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1, comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06539

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Macusix»

Estratto determina AAM/PPA n. 893 del 12 settembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1484

Cambio nome: N1B/2017/1573

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica n. 26 - 84083 Castel San Giorgio (Salerno).

Medicinale: MACUSIX.

Confezione: A.I.C. n. 039118017 - «50 microgrammi/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 2,5 ml,

alla società: Pensa Pharma S.p.a. (codice fiscale 02652831203) con sede legale e domicilio fiscale in via Rosellini Ippolito n. 12 - 20124 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in LATANOPROST PENSA PHARMA.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06540

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mesaflor»

Estratto determina AAM/PPA n. 892 del 12 settembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1311

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società So.Se.PHARM S.r.l. - Società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini (codice fiscale 01163980681) con sede legale e domicilio fiscale in via dei Castelli Romani n. 22 - 00040 Pomezia (Roma).

Medicinale: MESAFLOR.

Confezioni:

A.I.C. n. 033081011 - «500 mg compresse rivestite» 50 compresse;

A.I.C. n. 033081023 - «2 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule;

A.I.C. n. 033081035 - «4 g soluzione rettale» 7 contenitori monodose + 7 cannule;

A.I.C. n. 033081050 - «500 mg gel rettale» 20 contenitori monodose 5 g,

alla società: S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Tiburtina n. 1143 - 00156 Roma.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06541

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Luxamide»

Estratto determina AAM/PPA n. 891 del 12 settembre 2017

Trasferimento di titolarità: AIN/2017/1305

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ecupharma S.r.l. (codice fiscale 10863670153) con sede legale e domicilio fiscale in via Mazzini n. 20 - 20123 Milano.

Medicinale: LUXAMIDE.

Confezioni:

A.I.C. n. 044843011 - «25 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044843023 - «25 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 044843035 - «50 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044843047 - «50 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL;

A.I.C. n. 044843050 - «100 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 044843062 - «100 mg compressa» 20 compresse in blister PVC/PCTFE/AL,

alla società: Sofar S.p.a. (codice fiscale 03428610152) con sede legale e domicilio fiscale in via Firenze n. 40 - 20060 Trezzano Rosa (Milano).

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06542

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taxceus»

Estratto determina n. 1575/2017 del 15 settembre 2017

Medicinale: TAXCEUS.

Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft fur Klinische Spezialpraparate MBH.

Confezione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 8 ml monodose - A.I.C. n. 040123046.

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: principio attivo: docetaxel.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Taxceus» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06546

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vardenafil Accord»

Estratto determina n. 1576/2017 del 15 settembre 2017

Medicinale: VARDENAFIL ACCORD.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare Limited - Sage House, 319 Pinner Road - North Harrow, Middlesex, HA1 4HF - Regno Unito.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639019 (in base 10) 1BL8TC (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639021 (in base 10) 1BL8TF (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639033 (in base 10) 1BL8TT (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639045 (in base 10) 1BL8U5 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639058 (in base 10) 1BL8UL (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639060 (in base 10) 1BL8UN (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639072 (in base 10) 1BL8V0 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639084 (in base 10) 1BL8VD (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639096 (in base 10) 1BL8VS (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639108 (in base 10) 1BL8W4 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639110 (in base 10) 1BL8W6 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639122 (in base 10) 1BL8WL (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639134 (in base 10) 1BL8WY (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 12 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639146 (in base 10) 1BL8XB (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister pvc/pvdc-al - A.I.C. n. 044639159 (in base 10) 1BL8XR (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 3 anni.

Composizione:

ogni compressa contiene 5 mg di vardenafil (come cloridrato triidrato);

ogni compressa contiene 10 mg di vardenafil (come cloridrato triidrato);

ogni compressa contiene 20 mg di vardenafil (come cloridrato triidrato).

Principio attivo: vardenafil (come cloridrato triidrato).

Eccipienti:

nucleo della compressa: crospovidone (tipo *B)*, magnesio stearato, cellulosa microcristallina, silice colloidale anidra;

film di rivestimento: macrogol 400, ipromellosa (E464), titanio diossido (E171), ferro ossido rosso (E172), ferro ossido giallo (E172).

Produzione del principio attivo:

Produttore del p.a.:

Pharmaceutical Works Polpharma S.A.

19, Pelplińska Street 83-200 Starogard Gdański, Poland

83-200

Polonia.

Produzione del prodotto finito:

Produzione, confezionamento primario e secondario

Intas Pharmaceuticals Limited

Plot No. 457 and 458 & 191/218P, Sarkhej-Bavla Highway, Matoda, Sanand, Ahmedabad, Gujarat

382210

India

Confezionamento primario e secondario

Accord Healthcare Limited

Unit C & D, Homefield Business park, Homefield Road, Haverhill,

CB9 8QP

Regno Unito

Confezionamento secondario

Synoptis Industrial Sp. z o. o.

ul. Rabowicka 15, Swarzędz

62-020

Polonia

Controllo

Controllo di qualità

Astron Research Limited

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex,

HA1 4HF

Regno Unito

Controllo di qualità

Pharmavalid Limited, Microbiology Laboratory

Budapest, Tátra u. 27/b

1136

Ungheria

Controllo di qualità, rilascio lotti

Wessling Hungary Kft

Fòti ùt 56., Budapest

1047

Ungheria

Controllo di qualità, rilascio lotti, confezionamento secondario

Laboratori fundacio dau

C/ C, 12-14 Pol. Ind. Zona Franca, Barcelona

08040

Spagna

Rilascio lotti

Accord Healthcare Limited

Sage House, 319 Pinner Road, Harrow, Middlesex,

HA1 4HF

Regno Unito

Indicazioni terapeutiche: trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti. La disfunzione erettile consiste nell'incapacità di raggiungere o mantenere un'erezione idonea per un'attività sessuale soddisfacente.

È necessaria la stimolazione sessuale affinché Vardenafil Accord possa essere efficace.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Vardenafil Accord è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06547

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono individuate nell'elenco che segue. L'elenco è compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea - SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica.

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE(1)

AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Organi costituzionali e di rilievo costituzionale.

Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministeri(2)

Agenzie fiscali:

Agenzia del demanio;

Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Agenzia delle entrate.

Enti di regolazione dell'attività economica:

Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie AGE.Control S.p.a.;

Agenzia italiana del farmaco - AIFA;

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali - AGE.NA.S.;

Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV;

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSF;

Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro - ANPAL(3);

Agenzia per la coesione territoriale(4);

Agenzia per l'Italia digitale - AGID;

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - ARAN;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA;

Cassa per i servizi energetici e ambientali - CSEA(5);

Cassa conguaglio gas di petrolio liquefatto GPL;

Ente nazionale per il microcredito;

Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.

Enti produttori di servizi economici:

Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo(6)**;**

Agenzia nazionale per il turismo - ENIT;

Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC;

Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE;

Amministrazione degli archivi notarili;

Anas S.p.a.;

Armamenti e aerospazio S.p.a. in liquidazione;

Buonitalia S.p.a. in liquidazione;

Concessionaria servizi informativi pubblici - Consip S.p.a.;

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;

Ente nazionale risi;

Fondo per la crescita sostenibile;

FormezPA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle pubblica amministrazione;

Agenzia delle entrate - Riscossione(7);

Equitalia giustizia S.p.a.(8);

ANPAL Servizi S.p.a.(9);

Società generale d'informatica - Sogei S.p.a.;

Soluzioni per il sistema economico - SOSE S.p.a.

Autorità amministrative indipendenti:

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca - ANVUR;

Autorità di regolazione dei trasporti - ART;

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza;

Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM;

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - AGCOM;

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico - AEEGSI;

Autorità nazionale anticorruzione - ANAC(10);

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

Garante per la protezione dei dati personali.

Enti a struttura associativa:

Associazione nazionale autorità e enti di ambito - ANEA;

Associazione nazionale comuni italiani - ANCI;

Centro interregionale per i sistemi informatici geografici e statistici - CISIS;

Conferenza dei rettori delle università italiane - CRUI;

Federazione nazionale dei consorzi di bacino imbrifero montano - FEDERBIM;

Istituto per la finanza e l'economia locale - IFEL;

Unione delle province d'Italia - UPI;

Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere;

Unione nazionale comuni comunità enti montani - UNCEM.

---

(1) I raggruppamenti per tipologia hanno esclusivamente la funzione di facilitare la lettura dell'elenco.

(2) A fini statistici, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'istruzione, università e ricerca. Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica equiparate a statali di Trento e Bolzano sono considerate unità locali delle suddette province autonome. Le soprintendenze speciali dotate di autonomia gestionale e altri istituti dotati di autonomia speciale sono considerati unità locali del Ministero per i beni e le attività culturali.

(3) L'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) è stata istituita dal decreto legislativo n. 150/2015 in attuazione della legge n. 183/2014 (Jobs Act).

(4) L'Agenzia per la coesione territoriale è stata istituita con decreto-legge n. 101/2013, convertito, con modificazioni con la legge n. 125/2013.

(5) La trasformazione di Cassa conguaglio per il settore elettrico - CCSE - in Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA è stata disposta dalla legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016). La norma ha effetto dal 1° gennaio 2016 e attribuisce a CSEA la natura giuridica di ente pubblico economico.

(6) L'Agenzia è istituita con legge n. 125/2014 «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo». A partire dal 1° gennaio 2016, all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sono trasferite le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto agronomico per l'oltremare che contestualmente è soppresso.

(7) Agenzia delle entrate-Riscossione è un ente pubblico economico, istituito ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge n. 193/2016, che svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale. L'ente è sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze ed è strumentale dell'Agenzia delle entrate, titolare della riscossione nazionale. Agenzia delle entrate-Riscossione è subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017.

(8) L'art. 1 del decreto-legge n. 193/2016, come modificato dalla legge di conversione n. 225/2016, dispone che: a) l'Agenzia delle entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.a. detenute dall'INPS; b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.a., detenute da Equitalia S.p.a., sono cedute a titolo gratuito al Ministero dell'economia e delle finanze. Il decreto stabilisce inoltre che Equitalia Giustizia S.p.a. continui a svolgere le funzioni diverse dalla riscossione e, in particolare, quelle di cui al decreto-legge n. 143/2008.

(9) Il decreto legislativo n. 150/2015 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» istitutivo dell'ANPAL ha previsto il subentro dell'Agenzia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella titolarità delle azioni di Italia Lavoro S.p.a.. L'art. 1, comma 595, della legge n. 232/2016 (Legge di bilancio per il 2017) ha disposto il cambio di denominazione di Italia Lavoro S.p.a. in ANPAL Servizi S.p.a.

(10) L'art. 19 del decreto-legge n. 90/2014 prevede che l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150/2009, che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione.

Enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali:

Accademia della crusca;

Agenzia nazionale per i giovani;

Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione(11);

Ales - Arte lavoro e servizi S.p.a.(12);

Associazione della Croce Rossa italiana - CRI(13);

Biblioteca europea di informazione e cultura - BEIC;

Centro internazionale radio medico - CIRM;

Fondazione Centro sperimentale di cinematografia - CSC;

Comitato italiano paralimpico - CIP;

Comitato olimpico nazionale italiano - CONI;

Coni servizi S.p.a.;

Ente strumentale alla Croce Rossa italiana(14);

Federazione ciclistica italiana (FCI);

Federazione ginnastica d'Italia (FGDI);

Federazione italiana badminton (FIBA);

Federazione italiana baseball softball (FIBS);

Federazione italiana bocce (FIB);

Federazione italiana canoa kayak (FICK);

Federazione italiana canottaggio (FIC);

Federazione italiana cronometristi (FICR);

Federazione italiana danza sportiva (FIDS);

Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL);

Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO);

Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC);

Federazione italiana giuoco handball (FIGH);

Federazione italiana giuoco squash (FIGS);

Federazione italiana golf (FIG);

Federazione italiana hockey (FIH);

Federazione italiana hockey e pattinaggio (FIHP);

Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM);

Federazione italiana motonautica (FIM);

Federazione italiana nuoto (FIN);

Federazione italiana pallacanestro (FIP);

Federazione italiana pallavolo (FIPAV);

Federazione italiana pentathlon moderno (FIPM);

Federazione italiana pesca sportiva e attività subacquee (FIPSAS);

Federazione italiana pesistica (FIPE);

Federazione italiana scherma (FIS);

Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISW);

Federazione italiana sport equestri (FISE);

Federazione italiana taekwondo (FITA);

Federazione italiana tennistavolo (FITET);

Federazione italiana tiro a volo (FITAV);

Federazione italiana triathlon (FITRI);

Federazione italiana vela (FIV);

Federazione motociclistica italiana (FMI);

Federazione pugilistica italiana (FPI);

Fondazione Festival dei Due Mondi;

Fondazione La biennale di Venezia;

Fondazione La quadriennale di Roma;

Fondazione Maxxi - Museo nazionale delle arti del XXI secolo;

Fondo edifici di culto;

Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà - INMP;

Lega italiana per la lotta contro i tumori;

Museo storico della liberazione;

RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.;

Scuola archeologica italiana di Atene;

Segretariato europeo per le pubblicazioni scientifiche - SEPS;

Unione italiana tiro a segno - UITS.

Enti e Istituzioni di ricerca(15);

Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA;

Agenzia spaziale italiana - ASI;

Consiglio nazionale delle ricerche - CNR;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA(16);

Consorzio per le applicazioni nei materiali polimerici e compositi - CAMPEC in liquidazione;

Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Consorzio per le biologie avanzate - Biosistema in liquidazione;

Elettra Sincrotrone Trieste S.c.p.a.;

Fondazione Centro ricerche marine di Cesenatico;

Fondazione Istituto italiano di tecnologia - IIT;

Istituto italiano di studi germanici;

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» - INDAM;

Istituto nazionale di astrofisica - INAF;

Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE;

Istituto nazionale di fisica nucleare - INFN;

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV;

Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale - OGS;

Istituto nazionale di ricerca metrologica - INRIM;

Istituto nazionale di statistica - ISTAT;

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione - INVALSI;

---

(11) La gestione liquidatoria dell'ente è stata prorogata al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'art. 1, comma 15 del decreto-legge n. 244/2016 convertito con modificazione dalla legge n. 19/2017.

(12) L'art. 1 comma 322 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha stabilito la fusione per incorporazione della società Arcus S.p.a. - Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - in ALES - Arte lavoro e servizi S.p.a..

(13) Costituita in data 29 dicembre 2015, a partire dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del decreto legislativo n. 178/2012, all'Associazione della Croce Rossa italiana, sono trasferite le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa.

(14) Ai sensi del decreto legislativo n. 178/2012, a partire dal 1° gennaio 2016, l'Associazione italiana della Croce Rossa - CRI assume la denominazione di «Ente strumentale alla Croce Rossa italiana» conservando la natura di ente pubblico non economico.

(15) La legge n. 124/2015, art. 32, ha stabilito la soppressione dell'Istituto agronomico dell'oltremare a decorrere dal 1° gennaio 2016. Contestualmente, le funzioni e le risorse umane, finanziarie e strumentali, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi dell'Istituto sono trasferite all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

(16) Ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l'anno 2015), il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) incorpora l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA) ed assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche - INAPP(17);

Istituto superiore di sanità - ISS;

Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale - ISPRA;

Museo storico della fisica e centro studi e ricerche Enrico Fermi;

Stazione zoologica Anton Dohrn.

ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI

Amministrazioni locali

Regioni e province autonome.

Province.

Comuni e città metropolitane.

Comunità montane.

Unioni di comuni.

Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario.

Agenzie ed enti per il turismo.

Agenzie ed enti regionali del lavoro.

Agenzie ed enti regionali per la formazione, la ricerca e l'ambiente.

Agenzie regionali e provinciali per la rappresentanza negoziale.

Agenzie regionali per le erogazioni in agricoltura.

Agenzie regionali sanitarie e aziende ed enti di supporto al SSN.

Enti di Governo dei servizi idrici e/o dei rifiuti (ex AATO).

Autorità portuali(18).

Aziende ospedaliere, aziende ospedaliero-universitarie, policlinici e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici.

Aziende sanitarie locali.

Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e unioni regionali(19).

Consorzi di bacino imbrifero montano.

Consorzi tra amministrazioni locali(20).

Parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e aree naturali protette(21).

Consorzi interuniversitari di ricerca.

Agenzie ed enti regionali di sviluppo agricolo.

Fondazioni lirico-sinfoniche:

Fondazione Teatro lirico di Cagliari;

Fondazione Teatro la Fenice di Venezia;

Fondazione Teatro Massimo;

Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova;

Fondazione Teatro di San Carlo;

Fondazione Teatro Comunale di Bologna;

Fondazione Teatro Maggio Musicale Fiorentino;

Fondazione Teatro dell'Opera di Roma;

Fondazione Teatro Regio di Torino;

Fondazione Teatro alla Scala di Milano;

Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi;

Fondazione Accademia nazionale Santa Cecilia;

Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari.

Teatri nazionali e di rilevante interesse culturale(22):

Associazione Teatro Stabile della Città di Napoli Teatro Stabile di Catania;

Ente autonomo Teatro Stabile di Genova;

Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria;

Centro Teatrale Bresciano;

Teatro Biondo Stabile di Palermo;

Fondazione Teatro Metastasio di Prato;

Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni;

Teatro Stabile di Bolzano;

Fondazione Piccolo Teatro di Milano - Teatro d'Europa;

Associazione Teatro di Roma;

Teatro Stabile Sloveno;

Marche Teatro - Società consortile a responsabilità limitata;

Ente teatrale regionale Teatro Stabile d'Abruzzo;

Fondazione del Teatro Stabile di Torino.

UNIVERSITÀ E ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA PUBBLICI

Altre amministrazioni locali:

A.B.M. Azienda Bergamasca Multiservizi S.p.a.;

Abruzzo Engineering - AE S.p.a.;

Adda Acque S.r.l.;

Aeroporto di Frosinone S.p.a. in liquidazione;

Afragol@net S.r.l. unipersonale;

Agenzia della mobilità piemontese;

Agenzia forestale regionale - Umbria(23);

Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna - Fo.Re.S.T.A.S(24);

Agenzia interregionale per il fiume Po - AIPO;

Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale;

---

(17) L'art. 10 del decreto legislativo 150/2015 «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» definisce le nuove funzioni e i compiti dell'ISFOL. Il decreto legislativo n. 185/2016 integrando il comma 3 dell'art. 10 del decreto suddetto stabilisce che «Con effetto dal 1° dicembre 2016, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, assume la denominazione di Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP) e conseguentemente ogni richiamo all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e all'ISFOL contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito, rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche e all'INAPP.»

(18) L'art. 7 del decreto legislativo n. 169/2016 del 4.8.2016 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 agosto 2016), recante norme di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali e il sistema portuale, in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 8 della legge n. 124/2015, ha istituito 15 Autorità di sistema portuale in luogo delle 24 Autorità portuali preesistenti. Ai sensi dell'art. 22 del suddetto decreto, gli organi delle soppresse autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di sistema portuale. All'Autorità portuale di Salerno il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 gennaio 2017 ha riconosciuto autonomia finanziaria ed amministrativa fino al 31 dicembre 2017.

(19) Il decreto legislativo n. 219/2016, in attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge n. 124/2015, reca disposizioni per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il decreto prevede la riduzione del numero complessivo delle Camere da 105 a non più di 60.

(20) La categoria comprende Consorzi di polizia municipale costituiti tra enti locali, Consorzi di vigilanza boschiva costituiti tra enti locali, Consorzi intercomunali dei servizi socio assistenziali, Consorzi universitari costituiti tra amministrazioni pubbliche, Società della salute e altre tipologie di consorzi costituiti tra enti locali.

(21) La categoria comprende Parchi nazionali e Consorzi e Enti gestori di parchi e aree naturali protette.

(22) Già Teatri stabili ad iniziativa pubblica ai sensi dell'art. 9 decreto ministeriale 12 novembre 2007. Gli articoli 10 e 11 del decreto ministeriale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 71 del 1° gennaio 2014 recante «Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163» definiscono i caratteri distintivi dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale anche di minoranza linguistica.

(23) L'Agenzia è stata istituita con legge regionale n. 18/2011; contestualmente è stata disposta la chiusura delle cinque Comunità Montane dell'Umbria e la creazione delle Unioni speciali dei comuni.

(24) La legge regionale n. 8/2016 sopprime l'Ente foreste della Sardegna di cui alla legge regionale n. 24/1999 e istituisce l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna (Fo.Re.S.T.A.S) che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell'ente soppresso.

Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont S.p.a. in liquidazione;

Agenzia provinciale per la mobilità/LMA Landesmoblitätagentur;

Agenzia regionale del Lazio per i trapianti e patologie connesse(25);

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Regione Emilia-Romagna;

Agenzia regionale per la mobilità nella Regione Puglia - AREM;

Agenzia regionale per la ricostruzione post-sisma ARPS - Molise(26);

Agenzia regionale per le adozioni internazionali - Regione Piemonte;

Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali - Regione Puglia;

Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario - AVISP(27);

Alto Adige riscossioni S.p.a.;

Amat Palermo S.p.a.;

Amt Trasporti S.r.l in liquidazione;

Arcadis - Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo;

Area Stazione - Società di trasformazione urbana S.p.a.;

Areale Bolzano - ABZ S.p.a.;

Arexpo S.p.a.;

Arroscia 2000 S.r.l. in liquidazione;

Asco Holding S.p.a.;

Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione;

Associazione Friuli-Venezia Giulia Film Commission;

Associazione teatrale pistoiese;

Aurora Porto Turistico di Vieste S.p.a.;

Aurum et Purpura - A E P S.p.a. in liquidazione;

Authority - Società di trasformazione urbana S.p.a. in liquidazione;

Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a.;

Azienda Calabria verde(28);

Azienda forestale della Regione Calabria AFOR in liquidazione(29);

Azienda Isola;

Azienda mobilità aquilana S.p.a. - AMA S.p.a.;

Azienda provinciale foreste e demanio/Landesbetrieb für Fürst und Domänenverwaltung;

Azienda pubblica di servizi alla persona - Fondazione Giannino e Maria Galvagni;

Azienda regionale centrale acquisti S.p.a. - ARCA;

Azienda servizi alla persona - Centro servizi alla persona di Ferrara;

Azienda servizi alla persona - Paolo Ricci;

Azienda servizi alla persona Valsasino;

Azienda servizi e promozione e gestione Pro.Gest;

Azienda servizi per la cittadinanza Insieme - Azienda speciale interventi sociali Valli del Reno, Lavino e Samoggia;

Azienda servizi sociali Bolzano;

Azienda sociale sud est Milano - ASSEMI;

(25) L'Agenzia è in liquidazione dal 16 luglio 2015. La legge regionale n. 9/2015 ne ha previsto la soppressione con trasferimento delle funzioni alla direzione regionale competente in materia di politiche sanitarie, fatte salve le funzioni operative da attribuire, con la medesima deliberazione, al Centro regionale per i trapianti del Lazio.

(26) Istituita con legge regionale n. 8/2015 quale ente strumentale della Regione Molise a carattere temporaneo, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia patrimoniale, contabile e organizzativa.

(27) L'Agenzia, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge regionale n. 37/2014, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Società regionale Veneto Agricoltura che è contestualmente posta in liquidazione.

(28) L'Azienda è istituita con legge regionale n. 25/2013 per subentrare alle funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) e delle Comunità montane contestualmente poste in liquidazione.

(29) L'ente è in liquidazione ai sensi della legge regionale n. 9/2007 che ne ha previsto la soppressione.

Azienda speciale Aprilia multiservizi in liquidazione;

Azienda speciale multiservizi Pontecorvo;

Azienda speciale per i servizi sociali del Comune di Montesilvano;

Azienda speciale per la gestione degli impianti sportivi del Comune di Trento - ASIS;

Azienda speciale protezione civile e servizio antincendio/Sonderbetrieb für die Feuerwehr und Zivilschutzdienste;

Azienda speciale servizi Bassa Reggiana;

Azienda speciale servizi cultura turismo e spettacolo Teatri di Civitanova;

Azienda speciale servizi infanzia e famiglia - G.B. Chimelli;

Azienda speciale Silvo Pastorale di Nicosia;

Azienda Strade Lazio S.p.a. - ASTRAL;

Azienda teatro del Giglio A.T.G.;

Azienda territoriale per i servizi alla persona - Ambito 9 - Bassa Bresciana Centrale;

Azienda Trasporti Consorziali S.p.a. in liquidazione;

Azienda Trasporti di Messina;

Azienda trasporti provinciali S.p.a. - ATP S.p.a. Genova;

Borgo Servizi S.r.l.;

Brugnato Sviluppo S.r.l. in liquidazione;

Brunate - S.r.l. in liquidazione;

Carbosulcis S.p.a.;

Carrodano Sviluppo S.r.l. in liquidazione;

Cartolarizzazione Città di Torino S.r.l.;

Ce.Val.Co. - Centro per la Valorizzazione economica della Costa Toscana S.p.a. in liquidazione;

Centro di formazione professionale della Provincia di Sondrio;

Centro Fieristico della Spezia S.r.l.;

Centro ricerche ed alta formazione - C.R.E.A.F. S.r.l.;

Centro servizi culturali S. Chiara;

Centro Servizi Distretto del mobile in liquidazione;

Città del fare - Agenzia locale di sviluppo dei comuni a nord-est di Napoli in liquidazione S.c.p.a.;

Compagnia Pisana Trasporti S.r.l. in liquidazione;

Comunità sociale Cremasca;

Consorzio Cultura è legalità;

Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano S.c.;

Consorzio di gestione area marina protetta Torre del Cerrano;

Consorzio di gestione e ripopolamento ittico della fascia costiera eoliana(30);

Consorzio Due Giare;

Consorzio per il Festivalfilosofia;

Consorzio per il sistema bibliotecario Castelli Romani;

Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria in liquidazione(31);

Consorzio per la pubblica lettura S. Satta di Nuoro;

Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - Bacino di Padova Uno;

Consorzio per lo sviluppo del Polesine - CONSVIPO;

Consorzio per lo sviluppo dell'area Conca Barese S.c.r.l.;

Consorzio Trasporti Pubblici S.p.a. in liquidazione;

Consorzio Villa Reale e parco di Monza;

Coseca S.r.l. in liquidazione;

Costruire insieme azienda speciale multiservizi;

Cremasca Servizi S.r.l.;

Cst - sistemi sud - S.r.l.;

Cup 2000 S.p.a.;

Eboli Patrimonio S.r.l. in liquidazione;

Enoteca regionale del Monferrato consorzio con attività esterna;

Ente acque della Sardegna - ENAS;

(30) L'ente è sottoposto a riorganizzazione ai sensi dell'art. 31 della legge regionale della Regione Siciliana n. 26/2012.

(31) Il Consorzio per il sistema informativo regionale SIR Umbria è in liquidazione dal 1° gennaio 2015 ai sensi della legge regionale n. 9/2014.

Ente acque umbre-toscane - EAUT(32);
Ente autonomo regionale Teatro di Messina;
Ente Olivieri;
Ente regionale patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia-Giulia - ERPAC(33);
Ente regionale teatrale del Friuli Venezia-Giulia - ERT;
Ente siciliano per la promozione industriale in liquidazione(34);
Ente zona industriale Trieste - EZIT Expo 2015 S.p.a. in liquidazione;
Fase Uno S.r.l. in liquidazione;
Feltrinaservizi S.r.l.;
Fermo Gestione Immobiliare in liquidazione;
Fiere Delle Marche S.p.a. in liquidazione;
Film Commission di Roma e del Lazio;
Film Commission Torino-Piemonte;
Finanziaria Città di Torino - FCT Holding S.p.a.;
Finanziaria Sviluppo Utilities s.r.l.;
Findolomiti Energia S.r.l.;
Follo Sviluppo - S.r.l. in liquidazione;
Fondazione Accademia della montagna del Trentino;
Fondazione Apulia Film Commission;
Fondazione Bruno Kessler(35);
Fondazione Caorle città dello sport;
Fondazione Centro internazionale di studi di architettura A. Palladio;
Fondazione Centro studi Leon Battista Alberti;
Fondazione Comunità di Arco - A.p.s.p.;
Fondazione Contrada Torino onlus;
Fondazione Edmund Mach;
Fondazione ente universitario Lombardia orientale - EULO;
Fondazione Ente Ville Vesuviane;
Fondazione Film Commission Regione Campania;
Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste;
Fondazione Gioacchino Rossini;
Fondazione Gran Paradiso - Grand Paradis;
Fondazione i Teatri di Reggio Emilia;
Fondazione Lucana Film Commission;
Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale;
Fondazione museo di fotografia contemporanea di Cinisello Balsamo;
Fondazione museo storico del Trentino;
Fondazione musicale Santa Cecilia di Venezia;
Fondazione Oderzo cultura;
Fondazione Orchestra sinfonica Haydn di Bolzano e Trento;
Fondazione Orchestra sinfonica siciliana;
Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia;
Fondazione Politeama città di Catanzaro;
Fondazione Rossini Opera festival;
Fondazione Studi universitari di Vicenza - FSU Vicenza;
Fondazione Teatro comunale e auditorium Bolzano;
Fondazione trentina Alcide De Gasperi;

(32) Con la ratifica dell'intesa tra la Regione Toscana e la Regione Umbria è costituito l'Ente acque umbre-toscane che subentra al cessato Ente irriguo umbro-toscano ai sensi delle leggi regionali Toscana n. 37/2011 e Umbria n. 11/2011.

(33) A decorrere dal 26 febbraio 2016, ai sensi della legge regionale n. 2/2016 della Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - ERPAC subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, senza soluzione di continuità, all'Azienda speciale Villa Manin che contestualmente è soppressa. All'ERPAC sono trasferite anche le strutture, le funzioni e il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Azienda.

(34) L'Ente è in liquidazione dal 1999.

(35) La fondazione, nel corso del 2013, incorpora l'Osservatorio permanente per l'economia, il lavoro e per la valutazione della domanda sociale - OPES.

G.P.C. S.r.l. in liquidazione;
Galleria d'arte moderna e contemporanea Zanella;
Gallura Sviluppo S.r.l. in liquidazione;
Ge.Se.Ma. Ambiente e Patrimonio S.r.l.;
Geosport S.r.l.;
Gestione governativa Ferrovia Circumetnea;
Gestione servizi sociali territoriali - Ge.S.S.Ter S.r.l.;
Idm Suedtirol Alto Adige(36);
Infomobility S.p.a.;
Insiel-Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.;
Institut Valdotain de l'artisanat de tradition;
Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici;
Interporto Cervignano del Friuli S.p.a.;
Interventi-geo ambientali S.p.a. - IGEA S.p.a.;
Istituto culturale cimbro/Kulturinstitut Lusèrn;
Istituto culturale ladino Majon di Fascegn/Istitut Cultural Ladin;
Istituto culturale mòcheno/Bersntoler Kulturinstitut;
Istituto di cultura ladino Micurà De Rü/Istitut Ladin Micurà De Rü;
Istituto incremento ippico per la Sicilia;
Istituto per la promozione dei lavoratori;
IPL/Arbeitsförderungsinstitut - AFI;
Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano dalmata - IRCI;
Istituto regionale per la floricoltura;
Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana - IRPET;
Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive - Irsap(37);
Istituto regionale ville tuscolane - IRVIT;
Istituto regionale ville venete;
Istituto superiore regionale etnografico sardo - ISRES;
Istituzione comunale Marsala Schola;
It.city S.p.a.;
Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA;
Lavoro Sicilia S.p.a.;
Le tre pievi servizi sociali Alto Lario;
Levante Sviluppo S.p.a.;
Liguria Digitale S.p.a.(38);
Linea Comune S.p.a.;
Lombardia Film Commission;
Lombardia informatica S.p.a.;
Mattatoi di Maremma S.r.l. in liquidazione;
Mattatoio Valle Umbra Sud S.p.a. in liquidazione;
Mercato Agricolo - Alimentare - Bari - S.c.r.l.;
Molise dati - Società informatica molisana S.p.a.;
Museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali;

(36) Ai sensi della legge provinciale n. 11/2014, l'azienda speciale Eos è trasformata in «IDM Suedtirol Alto Adige», organismo strumentale della Provincia autonoma e della Camera di commercio di Bolzano con personalità giuridica di diritto pubblico.

(37) Ai sensi della legge regionale Regione Siciliana n. 8/2012, l'ente incorpora i seguenti consorzi: Consorzio per l'area di sviluppo industriale del Calatino di Caltagirone; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Agrigento; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Caltanissetta; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Catania; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Enna; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Gela; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Messina; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Ragusa; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Siracusa; Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Trapani.

(38) La società Datasiel - Sistemi e tecnologie di informatica S.p.a., in data 1° gennaio 2015, cambia forma giuridica e assume la denominazione di Liguria Digitale S.c.p.a.

Museo d'arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto - MART;

Museo degli usi e costumi della gente trentina;

Museo delle Scienze di Trento;

Notaresco Patrimonio S.r.l. in liquidazione;

Nuova Pramaggiore S.r.l. in liquidazione;

Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini P.M.R. S.c.r.l.;

Patto Verde Società consortile mista a.r.l. in liquidazione;

Pedemontana sociale azienda territoriale per i servizi alla persona;

Pescarainnova S.r.l.;

Piceno Sviluppo S.c.r.l. in liquidazione;

Ponte Servizi S.r.l. in liquidazione;

Porta della Campania - La Società di trasformazione urbana della Città di Afragola in liquidazione;

Progetto Carrara S.r.l. in liquidazione;

Quadrilatero Marche - Umbria S.p.a.;

Radio televisione azienda speciale Bolzano - RAS;

Retesalute - Azienda speciale;

Risanamento e sviluppo attività industriali siciliane - Resais S.p.a.;

Riscossione Sicilia S.p.a.(39);

Risorsa sociale Gera d'Adda azienda speciale consortile;

Risorse Sabine - S.r.l.;

S.p.a. Immobiliare Fiera di Brescia;

Sardegna it S.r.l.;

Sarzana Patrimonio e Servizi S.r.l. in liquidazione;

Sciovie del Viver Entracque S.r.l. in liquidazione;

Scuola provinciale superiore di sanità Claudiana;

Selfin S.r.l. / Selfin Gmbh;

Servizi idrici astigiano Monferrato - SIAM S.c.r.l.;

Servizi Sociosanitari Val Seriana S.r.l.;

Sicilia Patrimonio Immobiliare S.p.a. in liquidazione;

Sispi sistema Palermo informatica S.p.a.;

Società alberghiera Lucana - S.A.L. S.r.l. in liquidazione;

Società Autobus Servizi d'Area/Staedtischer Autobus Service AG - Sasa S.p.a. AG;

Società Caltanissetta service in house providing S.r.l.;

Società consortile Energia Toscana S.c.r.l.;

Società consortile Matese per l'Occupazione S.p.a. in liquidazione;

Società consortile per la programmazione negoziata e lo sviluppo dell'Anglona a.r.l.;

Società consortile Trigno-Sinello a.r.l.;

Società degli Interporti Siciliani S.p.a.;

Società di committenza della Regione Piemonte - S.C.R. Piemonte S.p.a.;

Società di gestione aeroporti oristanesi - So.Ge.A.Or. - S.p.a. in liquidazione;

Società Infrastrutture Lombarde S.p.a.;

Società Interportuale Frosinone S.p.a. in liquidazione;

Società per Cornigliano S.p.a.;

Società per la Logistica Merci - S.L.M. S.p.a. in liquidazione;

Società per la promozione industriale del Nord Sardegna S.c.p.a. in liquidazione;

Soprip S.r.l. in liquidazione;

Spedia S.p.a.;

Sta Strutture trasporto Alto Adige S.p.a.;

Sviluppo Pezzo S.r.l.;

Terme di Fogliano S.p.a. in liquidazione;

Terre del Levante Fiorentino, S.c.r.l. in liquidazione;

Tirreno Eco Sviluppo 2000 S.c.a.r.l.;

Trentino Riscossione S.p.a.;

(39) A partire dal 1° settembre 2012, per effetto del decreto assessoriale 28 settembre 2011 che ha avviato la procedura di «fusione inversa», la controllante Riscossione Sicilia S.p.a. è stata incorporata dalla controllata Serit Sicilia S.p.a. che ne ha assunto la denominazione.

Trentino trasporti Esercizio S.p.a.;

Urbania S.p.a. in liquidazione;

Valdarno Sviluppo S.p.a. in liquidazione;

Valore Città S.r.l. in liquidazione;

VCO Servizi S.p.a. in liquidazione;

Veneto Acque S.p.a.;

Veneto Strade S.p.a.;

Venice Newport Container and Logistics S.p.a.;

Villa Melano S.p.a. in liquidazione.

ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale:

Cassa di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti - INARCASSA;

Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;

Cassa nazionale del notariato;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti - CNPADC;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali - CNPR;

Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati - EPPI;

Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale - EPAP;

Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi - ENPAB;

Ente nazionale di previdenza e assistenza degli psicologi - ENPAP;

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti - ENPAF;

Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari - ENPAV;

Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica - ENPAPI;

Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro - ENPACL;

Fondazione Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - Fondazione ENPAIA(40);

Ente nazionale previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri - ENPAM;

Fondazione ENASARCO;

Fondo agenti spedizionieri e corrieri - FASC;

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani G. Amendola - INPGI;

Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - INAIL;

Istituto nazionale previdenza sociale - INPS(41);

Fondazione Opera nazionale per l'assistenza agli orfani dei sanitari italiani - Fondazione ONAOSI(42);

17A06529

(40) La trasformazione dell'ente è stabilita dall'art. 1 dello statuto, approvato con decreto interministeriale del 10 giugno 2016.

(41) L'Ente, dal 1° gennaio 2012, ha accorpato ENPALS e INPDAP ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011.

(42) La fondazione è costituita ai sensi dell'art. 1 dello statuto, nel testo approvato con decreto interministeriale del 9 febbraio 2010 e successive modifiche approvate con decreto interministeriale del 18 luglio 2013. La Fondazione subentra in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani.

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Delibera n. 8 del 12 settembre 2017 dell'Albo nazionale gestori ambientali

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 8 del 12 settembre 2017 del Comitato nazionale, recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016, recante criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoriambientali.it/

17A06562

Permanenza della individuazione di talune associazioni di protezione ambientale nell'apposito elenco.

Con decreto ministeriale n. 230 dell'8 settembre 2017 permane l'individuazione in capo all'associazione denominata «Associazione culturale Greenaccord», con sede in Roma, via Livia Drusilla n. 39/41, quale associazione di protezione ambientale già riconosciuta ed inclusa nell'apposito elenco.

Con decreto ministeriale n. 229 dell'8 settembre 2017 permane l'individuazione in capo all'associazione denominata «F.I.P.S.A.S. - Federazione italiana pesca sportiva ed attività subacquee», con sede in Roma, viale Tiziano n. 70, quale associazione di protezione ambientale già riconosciuta ed inclusa nell'apposito elenco.

Con decreto ministeriale n. 231 dell'8 settembre 2017 permane l'individuazione in capo all'associazione denominata «FAI - Fondo per l'ambiente italiano», con sede in Milano, via Carlo Foldi n. 2, quale associazione di protezione ambientale già riconosciuta ed inclusa nell'apposito elenco.

Con decreto ministeriale n. 228 dell'8 settembre 2017 permane l'individuazione in capo all'associazione denominata «Terranostra», con sede in Roma, via XXIV Maggio n. 43, quale associazione di protezione ambientale già riconosciuta ed inclusa nell'apposito elenco.

17A06565

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Avviso relativo al bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2016/2017.

Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 settembre 2017 n. 720 è stato emanato il bando per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, per l'a.a. 2016/2017.

Il testo integrale del bando e i relativi allegati sono consultabili sul sito http://www.miur.gov.it/ e sul sito www.universitaly.it

17A06634

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso 31 maggio 2017.

Estratto del D.D. 22 settembre 2017 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 31 maggio 2017, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori:

Cotugno Angela notaio residente nel Comune di Sammichele di Bari (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Noicattaro (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Martone Domenico notaio residente nel Comune di San Giorgio La Molara (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Benevento (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Graziano Michele notaio residente nel Comune di Frosolone (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Colle Sannita (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iannella Roberto notaio residente nel Comune di Airola (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) è trasferito nel Comune di Montesarchio (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Iazeolla Francesco notaio residente nel Comune di Bojano (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (D.N.R. di Benevento e Ariano Irpino) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mazzola Luisa notaio residente nel Comune di Budrio (D.N. di Bologna) è trasferito nel Comune di Bologna (D.N. di Bologna) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piccinelli Magnacavallo Achille notaio residente nel Comune di Cazzago San Martino (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Magnocavallo Andrea notaio residente nel Comune di Brescia (D.N. di Brescia) è trasferito nel Comune di Chiari (D.N. di Brescia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Piras Vanessa notaio residente nel Comune di Iglesias (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fiorletta Alice notaio residente nel Comune di Arpino (D.N. di Cassino) è trasferito nel Comune di Alatri (D.N. di Frosinone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Salimbeni Alessandra notaio residente nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Massella Ducci Teri Niccolò notaio residente nel Comune di Lerici (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di La Spezia (D.N.R. di La Spezia e Massa) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spartano Massimiliano notaio residente nel Comune di Bellaria - Igea Marina (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Sulmona (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Brigandì Anna notaio residente nel Comune di Taurianova (D.N. di Palmi) è trasferito nel Comune di Messina (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Guidobono Cavalchini Giampaolo notaio residente nel Comune di Bollate (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Cesano Maderno (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Angelone Italiano Alessandro notaio residente nel Comune di Rovereto (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mascagni Davide notaio residente nel Comune di Merate (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Viggiani Raffaele notaio residente nel Comune di Lecco (D.N.R. di Como e Lecco) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rivani Farolfi Camilla notaio residente nel Comune di Casalpusterlengo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Paullo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Forte Alberto notaio residente nel Comune di Cento (D.N. di Ferrara) è trasferito nel Comune di Vignola (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ranieri Amelia notaio residente nel Comune di Villaricca (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) è trasferito nel Comune di Castellammare di Stabia (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Landolfo Maria notaio residente nel Comune di Castel Volturno (D.N. Santa Maria Capua Vetere) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Torre Annunziata e Nola) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Maffei Michele notaio residente nel Comune di Tezze sul Brenta (D.N.R. di Vicenza e Bassano del Grappa) è trasferito nel Comune di Carmignano di Brenta (D.N. di Padova) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pozzecco Caterina notaio residente nel Comune di Mazara del Vallo (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sireci Francesca Romana notaio residente nel Comune di Partinico (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N.R. di Palermo e Termini Imerese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rizzo Agostino notaio residente nel Comune di Sant'Arcangelo (D.N.R. di Potenza, Lagonegro e Melfi) è trasferito nel Comune di Montesano sulla Marcellana (D.N.R. di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Nigro Angelo notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Olevano Romano (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Annibaldi Fabrizio notaio residente nel Comune di Civitavecchia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cavicchioni Cristiano notaio residente nel Comune di Anguillara Sabazia (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ciminelli Silvia notaio residente nel Comune di Avezzano (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fioretto Benedetta notaio residente nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mariconda Salvatore notaio residente nel Comune di Genzano di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pinna Alice notaio residente nel Comune di Olbia (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sepe Eugenia notaio residente nel Comune di Corato (D.N. di Trani) è trasferito nel Comune di Macerata Campania (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Diana Alfonsina notaio residente nel Comune di Cavenago di Brianza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Mondragone (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Letizia Valeria notaio residente nel Comune di Mignano Montelungo (D.N. di Cassino) è trasferito nel Comune di Pietravairano (D.N. di Santa Maria Capua Vetere) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cottica Francesca notaio residente nel Comune di Teglio (D.N. di Sondrio) è trasferito nel Comune di Grosotto (D.N. di Sondrio) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

D'Amore Giovanni notaio residente nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Massafra (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barberio Fabio Adriano notaio residente nel Comune di Mottola (D.N. di Taranto) è trasferito nel Comune di Taranto (D.N. di Taranto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Camilleri Saverio notaio residente nel Comune di Valderice (D.N.R. di Trapani e Marsala) è trasferito nel Comune di Trapani (D.N.R. di Trapani e Marsala) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mutschlechner Silvia notaio residente nel Comune di Lavis (D.N. di Trento) è trasferito nel Comune di Pergine Valsugana (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Russo Francesco notaio residente nel Comune di Rovereto (D.N.R. di Trento e Rovereto) è trasferito nel Comune di Riva del Garda (D.N.R. di Trento e Rovereto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Marino Mattia notaio residente nel Comune di Legnago (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

17A06601

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Solubenol».

Con decreto n. 112 dell'11 settembre 2017 è revocata, su rinuncia della ditta Elanco Italia Spa, via A. Gramsci nn. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (FI), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezione di seguito elencata con il relativo numero di A.I.C.:

SOLUBENOL - A.I.C.: 103810.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06530

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Qivitan 25 mg/ml» sospensione iniettabile per bovini e suini.

Estratto decreto n. 113 dell'11 settembre 2017

Procedura decentrata n. UK/V/0602/001/DC.

Medicinale veterinario QIVITAN 25 mg/ml, sospensione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Livisto Int'l, S.L. Av. Universitat Autònoma, 29 - 08290 Cerdanyola del Vallès, Barcellona (Spagna).

Produttore responsabile rilascio lotti: gli stabilimenti aniMedica GmbH Im Südfeld n. 9, 48308 Senden - Bösensell (Germania) e Industrial Veterinaria S.A, Esmeralda 19, Esplugues de Llobregat 08950 Barcellona (Spagna).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 104970013;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104970025.

Composizione:

1 ml contiene:

principio attivo:

cefquinome 25 mg (equivalenti a 29,64 mg di cefquinome solfato);

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

bovini:

carne e visceri: 5 giorni;

latte: 24 ore;

suini:

carne e visceri: 3 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: efficacia immediata.

17A06531

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Softiflox 5 mg Aromatic» chewable tablets for cats and dogs, «Softiflox 20 mg Aromatic» chewable tablets for cats and dogs e «Softiflox 80 mg Aromatic» chewable tablets for cats and dogs.

Con decreto n. 114 del 12 settembre 2017, è revocata, su rinuncia della ditta Norbrook Newry BT35 6QQ Northen Ireland, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

Softiflox 5 mg Aromatic chewable tablets for cats and dogs:

scatola da 1 blister da 14 compresse da 5 mg - AIC: 104473018;

scatola da 2 blister da 14 compresse da 5 mg - AIC: 104473020;

scatola da 3 blister da 14 compresse da 5 mg - AIC: 104473032;

scatola da 4 blister da 14 compresse da 5 mg - AIC: 104473044;

scatola da 5 blister da 14 compresse da 5 mg - AIC: 104473057;

scatola da 6 blister da 14 compresse da 5 mg - AIC: 104473069;

scatola da 7 blister da 14 compresse da 5 mg - AIC: 104473071;

scatola da 20 blister da 14 compresse da 5 mg - AIC: 104473083.

Softiflox 20 mg Aromatic chewable tablets for dogs:

scatola da 1 blister da 7 compresse da 20 mg - AIC: 104473095;

scatola da 2 blister da 7 compresse da 20 mg - AIC: 104473107;

scatola da 4 blister da 7 compresse da 20 mg - AIC: 104473119;

scatola da 6 blister da 7 compresse da 20 mg - AIC: 104473121;

scatola da 7 blister da 7 compresse da 20 mg - AIC: 104473133;

scatola da 8 blister da 7 compresse da 20 mg - AIC: 104473145;

scatola da 10 blister da 7 compresse da 20 mg - AIC: 104473158;

scatola da 12 blister da 7 compresse da 20 mg - AIC: 104473160;

scatola da 14 blister da 7 compresse da 20 mg - AIC: 104473172;

scatola da 40 blister da 7 compresse da 20 mg - AIC: 104473184;

Softiflox 80 mg Aromatic chewable tablets for dogs:

scatola da 1 blister da 7 compresse da 80 mg - AIC: 104473196;

scatola da 2 blister da 7 compresse da 80 mg - AIC: 104473208;

scatola da 4 blister da 7 compresse da 80 mg - AIC: 104473210;

scatola da 8 blister da 7 compresse da 80 mg - AIC: 104473222;

scatola da 10 blister da 7 compresse da 80 mg - AIC: 104473234;

scatola da 16 blister da 7 compresse da 80 mg - AIC: 104473246;

scatola da 70 blister da 7 compresse da 80 mg - AIC: 104473259.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A06532

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Unistrain PRRS liofilizzato e solvente», per sospensione iniettabile per suini.

Estratto provvedimento n. 523 del 22 agosto 2017

Medicinale veterinario ad azione immunologica: UNISTRAIN PRRS.

A.I.C. n. 104476.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Hipra, S.A. - Avda. la Selva, 135 - 17170 Amer (Girona), Spagna.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0287/001/IB/006.

Si autorizza per la specialità medicinale indicata la seguente modifica:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto:

4.7 — Impiego durante la gravidanza, l'allattamento l'ovodeposizione.

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Non sono stati svolti studi sulla sicurezza del vaccino somministrato oltre i sessanta giorni di gravidanza.

Foglietto illustrativo:

Paragrafo 12.

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Non sono stati svolti studi sulla sicurezza del vaccino somministrato oltre i sessanta giorni di gravidanza.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06544

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Genestran 75µg/ml», soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

Estratto provvedimento n. 533 del 1° settembre 2017

Medicinale veterinario: GENESTRAN 75µg/ml soluzione iniettabile per bovini, equini e suini.

Confezioni:

scatola di cartone con 1 flaconcino da 20 ml - A.I.C. n. 104257011;

scatola di cartone con 5 flaconcini da 20 ml - A.I.C. n. 104257023;

scatola di cartone con 1 flaconcino da 50 ml - A.I.C. n . 104257035.

Titolare A.I.C.: aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Germania.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0228/001/II/012.

Variazione di tipo II, C.I.4.

Si autorizzano le seguenti modifiche:

Si autorizzano le modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglietto illustrativo per l'aggiunta di reazioni avverse.

Per effetto della suddetta variazione, il punto 4.6 del sommario delle caratteristiche del prodotto e il punto 6 del foglietto illustrativo devono essere modificati come segue:

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)

Possono verificarsi infezioni anaerobiche se i batteri anaerobi sono introdotti nel tessuto mediante l'iniezione intramuscolare.

Bovini: dopo induzione del parto con il prodotto, si può osservare un'aumentata incidenza di ritenzione placentare.

Equini: dopo un'iniezione di prodotto, possono comparire temporaneamente lieve sudorazione e diarrea.

Suini: non sono stati riportati effetti indesiderati.

I lotti prodotti possono essere commercializzati fino a scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A06545

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Lotagen concentrato».

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario LOTAGEN CONCENTRATO, A.I.C. n. 100360, di cui è titolare MSD Animal Health S.r.l., Via F.lli Cervi Palazzo Canova snc - 20090 Segrate (Milano), è decaduta in tutte le confezioni e preparazioni autorizzate.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

17A06568

Decadenza dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tryplase»

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario TRYPLASE, A.I.C n. 102265016, di cui è titolare MSD Animal Health S.r.l., Via F.lli Cervi Palazzo Canova snc - 20090 Segrate (Milano), è decaduta.

Motivo della decadenza: non più effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi, ai sensi dell'art. 33, comma 6 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193.

17A06569

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Approvazione della ripartizione delle somme previste dal Piano triennale della ricerca di Sistema elettrico nazionale per le annualità 2016 e 2017.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 agosto 2017 è stata approvata la quantificazione e la ripartizione delle risorse da destinare alle annualità 2016 e 2017 per le attività previste dal Piano triennale della ricerca di Sistema elettrico nazionale relativo al triennio 2015-2017.

Il testo integrale del decreto è disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it

17A06561

ADELE VERDE, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-228) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.